



Reggio Emilia
città
delle persone

TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI DELLE ENTRATE COMUNALI (TUREC)

Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 20.1.2025

**TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI DELLE ENTRATE COMUNALI
(TUREC)
DEL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
(Allegato 1 della delibera del Consiglio Comunale di approvazione)**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 1 - Ambito e scopo del presente testo unico

1. Le norme della presente regolamento generale delle entrate si applicano in quanto compatibili a tutte le entrate del Comune, tributarie e patrimoniali, salva diversa disposizione, contenuta nel presente testo unico, in altro regolamento o provvedimento comunale e comunque salva diversa disposizione di legge nel rispetto dei limiti inviolabili stabiliti dall'Ordinamento Giuridico Italiano e da quello dell'Unione Europea.

Articolo 2 - Rinvio e adeguamento all'ordinamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente testo unico si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I riferimenti e le disposizioni contenute nel presente testo unico si intendono automaticamente aggiornati, modificati o abrogati in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.

Articolo 3 - Agevolazioni

1. Le agevolazioni, in termini di esenzioni, riduzioni o di qualsiasi altro genere, si intendono concesse nei limiti stabiliti dalla legge e/o dai regolamenti comunali delle singole entrate.
2. Nell'applicazione delle proprie tariffe ed entrate, tributarie e non tributarie, ai fini del riconoscimento di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni di natura sociale a favore di determinate categorie di contribuenti o di utenti meno abbienti, l'Amministrazione Comunale, previa regolamentazione delle condizioni, dei requisiti richiesti e delle fasi di controllo, può far ricorso ai criteri di rilevazione della situazione economica dei diretti interessati, secondo la vigente disciplina in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
3. Le agevolazioni e la relativa disciplina si devono intendere disapplicate automaticamente qualora dovessero risultare non conformi alla normativa dell'Unione Europea.

Articolo 4 - Forma di gestione

1. La gestione delle entrate comunali è effettuata in forma diretta, a mezzo dei propri Servizi e Uffici, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. E' affidata al Servizio Entrate la gestione delle entrate tributarie del Comune.
3. L'affidamento ai singoli Servizi del Comune della gestione delle singole entrate patrimoniali è disposto nell'ambito del presente testo unico o con altro provvedimento comunale al quale si rinvia.

4. Spetta al Servizio Entrate la gestione della fase della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali tributarie e patrimoniali.
5. Per conto del Comune è affidata al Servizio Entrate la gestione della fase dell'insinuazione dei crediti comunali tributari e patrimoniali nell'ambito delle procedure concorsuali di cui alla legge 16 marzo 1942 n.267, al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Spetta al Servizio Legale comunale l'esercizio del patrocinio legale in giudizio.
6. Al Servizio competente spetta lo svolgimento di tutte le funzioni e il compimento di tutti gli atti, le attività, le procedure relativi alla gestione dell'entrata affidata.
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Servizio competente può servirsi dell'attività di supporto di soggetti esterni.
8. La riscossione coattiva di una o più entrate può essere affidata, in tutto o in parte, al Concessionario del Servizio Nazionale della riscossione o a concessionari esterni iscritti nell'apposito albo nazionale.

Articolo 5 - Funzionario responsabile dell'entrata

1. La qualifica e le competenze di funzionario responsabile sono attribuite al Dirigente del Servizio al quale compete la gestione dell'entrata.
2. In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile, la qualifica e le funzioni ad esso attribuite sono assegnate ai Dirigenti nominati quali sostituti del Dirigente competente del Servizio responsabile dell'entrata. In alternativa con proprio atto il funzionario responsabile può nominare uno o più sostituti tra i dipendenti facenti parte del proprio Servizio e appartenenti all'area dei funzionari.
3. Nel caso di gestione affidata a terzi, l'ente concessionario o affidatario dovrà procedere alla nomina di un funzionario responsabile per ogni singola entrata affidata, e del relativo vice facenti funzioni, scelti tra persone dotate di adeguati requisiti morali, capacità ed esperienza professionale. Il nominativo del funzionario e del sostituto dovranno, a cura del concessionario, essere comunicati al Comune. Al Dirigente del Servizio al quale compete il controllo sulla attività della gestione affidata a terzi, ha facoltà di formulare proposte di rimozione e con conseguente sostituzione del funzionario o del vice nominati dall'ente gestore.
4. Il Dirigente del Servizio competente può delegare la qualifica e le funzioni di responsabile del procedimento a uno o più dipendenti appartenenti al Servizio stesso.

Articolo 6 - Dichiarazioni e richieste del contribuente

1. I termini per la presentazione di istanze o richieste stabiliti dal Comune sono perentori e a pena di decadenza salva diversa disposizione di legge, regolamentare o amministrativa.
2. Le agevolazioni previste dal presente testo unico sono concesse su istanza del diretto interessato a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta o dichiarazione salva diversa disposizione di legge, regolamentare o amministrativa.
3. Le dichiarazioni, le istanze e le richieste vanno presentate al Servizio competente attraverso sistemi informatico-telematici messi a disposizione dall'Ente come ad esempio attraverso portali telematici dedicati.
4. Fino all'effettiva operatività e fruibilità di tali sistemi informatico-telematici, le denunce, istanze e richieste devono essere presentate preferibilmente a mezzo di posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o, altrimenti, tramite posta ordinaria mediante raccomandata oppure presso lo sportello fisico del competente Servizio.

5. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

Articolo 7 - Attività di controllo e incentivi per il recupero evasione

1. Spetta al dirigente responsabile dell'entrata predeterminare i criteri e le tipologie di controllo sottesi alle azioni di accertamento e riscossione, tenuto conto delle scadenze di legge, della capacità operativa del Servizio o dell'Ufficio competente in relazione alla potenzialità della relativa struttura organizzativa.

2. In attuazione dell'art. 1, comma 1091, della legge del 30 dicembre 2018 n.145, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio, è incentivata l'attività di accertamento e riscossione dell'Imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali.

3. I limiti dell'incentivo nonché la costituzione, la regolazione e la ripartizione del fondo incentivante riguardanti il trattamento accessorio, sono disciplinate con uno o più atti della Giunta Comunale nel rispetto della legge e degli istituti relativi alla contrattazione collettiva integrativa e del vigente CCNL.

Articolo 8 - Rapporti tra Servizi, Uffici e Enti

1. I responsabili dei Servizi e degli uffici comunali nonché i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, sono tenuti a mettere a disposizione gli atti, i documenti, le informazioni e i dati richiesti dal competente Servizio o Ufficio, nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. Quanto richiesto è messo a disposizione e trasmesso in modalità digitale, salvo che gli atti, i documenti, le informazioni e i dati non siano disponibili in tale formato.

3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Dirigente responsabile informa il Sindaco, il Direttore Generale, la Direzione Operativa ed il Nucleo di Valutazione.

Articolo 9 - Rapporti con i cittadini

1. Nell'esercizio dell'attività amministrativa, il Comune instaura rapporti di collaborazione con i cittadini debitori e contribuenti, al fine di facilitare loro negli adempimenti di legge.

2. Il personale del Servizio competente, se richiesto, presta collaborazione ai contribuenti per l'interpretazione delle norme e fornisce istruzioni di ordine generale.

Articolo 10 - Notificazione degli atti

1. Se il soggetto passivo, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali del Servizio competente, la notificazione degli avvisi e degli atti di accertamento e riscossione, nonché di ogni altro atto e documento, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di messo notificatore speciale, se presente.

Articolo 11 - Contenzioso

1. La gestione delle cause in materia di fiscalità locale avanti le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, spetta all'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario istituito presso il Servizio Entrate. Il predetto Ufficio è competente solo per le cause tributarie nell'ambito delle quali il Comune di Reggio Emilia e i Comuni associati sono soggetti attivi d'imposta.
2. La gestione delle cause in materia di entrate patrimoniali comunali avanti la competente autorità giudiziaria, spetta al Servizio Legale.
3. Compete ai dirigenti e al personale assegnati ai citati Ufficio associato e Servizio Legale, svolgere tutte le attività giudiziarie e stragiudiziarie a tutela delle proprie entrate.
4. Può essere affidata ad un professionista esterno la gestione della causa in caso di controversia giuridicamente complessa e/o economicamente rilevante nonché, in caso di eccessivo carico di lavoro da evadere da parte dei citati Ufficio e Servizi, tenuto conto della situazione del personale addetto al contenzioso effettivamente presente e della necessità di rispettare i termini processuali.

Articolo 12 - Autotutela

1. L'autotutela in materia di fiscalità locale è esercitata nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto dei diritti del contribuente ai sensi della vigente legge 27 luglio 2000 n.212.
2. L'autotutela in materia di entrate patrimoniali comunali è esercitata nel rispetto di quanto disposto dall'ordinamento italiano e dell'unione europea come interpretati dal diritto vivente.

Articolo 13 - Accertamento con adesione

1. Si applica l'accertamento con adesione ai propri tributi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano altresì dal campo applicativo del presente articolo la mera liquidazione e recupero d'imposta su base dichiarativa, le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati, ad avvenuto integrale pagamento della somma dovuta.
5. Per quanto non disciplinato in questa sede si rinvia alle disposizioni di legge contenute nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

Articolo 14 - Interpello

1. Il contribuente può interpellare il Servizio competente per ottenere una risposta riguardante una fattispecie concreta e personale relativamente alla applicazione delle disposizioni in materia di fiscalità locale, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione. In ogni caso, non sussiste dubbia interpretazione normativa in caso di consolidata giurisprudenza.

2. A pena d'inammissibilità, nell'oggetto della p.e.c. devono essere riportati la parola "INTERPELLO", il tributo e l'anno d'imposta.
3. L'istanza d'interpello va presentata a pena di inammissibilità per posta elettronica certificata ed inviata all'indirizzo p.e.c. appositamente dedicato. L'istituto dell'interpello sarà operativo a decorrere dall'istituzione del predetto indirizzo p.e.c. di cui sarà data notizia su pagina web del Comune riservata al Servizio competente.
4. Per quanto non disciplinato in questa sede si rinvia alle disposizioni di legge contenute nell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n.212, in quanto compatibili.
5. Il presente articolo si intende automaticamente disapplicato qualora, dall'applicazione dello stesso, derivi una soluzione o un'interpretazione della norma nel caso concreto in contrasto con la normativa dell'Unione Europea.

Articolo 15 - Differimento dei termini

1. Per fronteggiare con immediatezza situazioni particolari che lo rendessero necessario, la Giunta Comunale può, con apposito atto motivato, modificare, sospendere, anticipare o differire le modalità ed i termini stabiliti per legge o con il presente testo unico, per la presentazione della dichiarazione fiscale e/o per il versamento delle singole entrate tributarie e patrimoniali. Tra le situazioni particolari rientrano a titolo indicativo: emergenze nazionali o locali di natura sanitaria e/o di ordine pubblico; gravi calamità naturali o provocate dall'uomo; emergenze o gravi crisi economiche e/o sociali; particolari situazioni di disagio economico.
2. Tale potere può essere esercitato anche con esclusivo riferimento a determinate categorie di contribuenti o di debitori interessati dalle citate situazioni particolari.

Articolo 16 - Compensazione e accollo

1. L'obbligazione tributaria o patrimoniale si estingue per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso debitore nei termini che seguono.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. La compensazione e l'accollo non sono possibili per debiti e crediti prescritti o per i quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge.
4. Il Comune procede ad applicare d'ufficio la compensazione di crediti vantati a titolo di entrata tributaria o patrimoniale con debiti di qualunque natura nei confronti del medesimo debitore-creditore.
5. La compensazione e l'accollo può essere richiesta anche dal contribuente/accollante presentando apposita istanza scritta e utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio competente, corredata di distinta analitica e dettagliata dei conteggi e compensazioni e della provenienza e causa dei debiti e dei crediti, adeguatamente documentati o autocertificati nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Nel caso della compensazione la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta dal contribuente debitore.
7. Nel caso dell'accollo la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta congiuntamente dall'accollato e dall'accollante, dovendo risultare dalla stessa chiaramente i termini ed i limiti dell'accollo.
8. La richiesta di compensazione o di accollo equivalgono a richiesta di rimborso ai fini dell'impedimento della decadenza ed interruzione della prescrizione.

9. La richiesta si considera non presentata e priva di effetti in caso di mancato utilizzo, incompleta compilazione della citata modulistica o in caso di mancata sottoscrizione della stessa ai sensi dei precedenti commi.

10. La compensazione e l'accollo sono accordati con atto adottato dal funzionario competente.

11. Se entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta nessun atto è adottato e comunicato e se il caso di specie lo consente, i richiedenti possono procedere alla compensazione ed all'accollo, versando nei termini di legge le somme eventualmente ancora dovute a seguito della compensazione.

12. Resta in ogni caso impregiudicato, anche decorso il citato termine di 30 giorni, il potere del Servizio competente di controllo, di accertamento e di disconoscimento del diritto di compensazione con recupero delle somme non versate.

13. Quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo, si applica anche a tutte le ipotesi di compensazione previste da disposizioni di legge in vigore relative ai tributi e ed alle entrate patrimoniali comunali.

14. Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la normativa tributaria e civilistica.

Articolo 17 - Dilazione e sospensione di pagamento

1. Nell'ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà economico-finanziaria dello stesso, con apposita istanza scritta, il debitore può chiedere la ripartizione delle somme dovute nelle fasi dell'accertamento o della riscossione coattiva secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 25.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) da euro 25.000,01 a euro 50.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili;

g) da euro 50.000,01 a euro 100.000,00 da quarantanove a sessanta rate mensili;

h) da euro 100.000,01 da sessantuno a settantadue rate mensili;

2. Di norma, l'importo omnicomprensivo della singola rata non può essere inferiore a euro 50,00.

3. In via del tutto eccezionale, sempre che sussistano comprovate condizioni di grave situazione di difficoltà economico-finanziaria non riconducibile a responsabilità del debitore, su specifica istanza scritta dello stesso, può essere concessa la sospensione della riscossione di quanto dovuto per un periodo massimo di dodici mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento rateizzato dell'importo dovuto nei termini massimi previsti per lo scaglione di riferimento, compreso il periodo di sospensione, stabiliti al precedente comma 1.

4. Il riconoscimento della sospensione può essere subordinato al rilascio di apposita garanzia fideiussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi di primaria importanza.

5. Al fine della concessione della sospensione del pagamento, la fideiussione deve riportare espressamente: l'impegno del garante al pagamento senza condizioni a semplice richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; la rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'art.1944 cod.civ. ; nonché la rinuncia ad avvalersi del beneficio dei termini di cui all'art. 1957 cod.civ.; l'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in alcun modo essere opposto al beneficiario; la garanzia avrà efficacia fino alla espressa liberazione da parte del beneficiario.

6. Il debitore, unitamente alle istanze di cui ai commi precedenti, deve documentare la situazione di difficoltà e di gravità di cui ai commi precedenti.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai competenti Servizi comunali o dai soggetti pubblici o privati concessionari o affidatari dell'entrata, sulla base di apposito atto dispositivo assunto dal dirigente o dal responsabile competente per la singola entrata, con il quale sono definiti la disciplina di dettaglio, le modalità e i criteri applicativi, l'articolazione delle rate, la documentazione richiesta.
8. E' fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifiche disposizioni di legge riguardanti le singole entrate.
9. La presente disposizione non trova applicazione in materia di riscossione ordinaria delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali. In tal caso trovano applicazione le disposizioni normative speciali che regolano la riscossione delle singole entrate.
10. Per quanto non disposto ai commi precedenti, si applicano, le disposizioni vigenti di cui all'articolo 1, dal comma 796 al comma 801, della legge 27 dicembre 2019 n.160.

Articolo 18 - Procedure concorsuali

1. E' ammessa la soluzione transattiva dei crediti tributari e patrimoniali vantati dal Comune nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali di cui alla legge 16 marzo 1942 n.267 e al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14. La transazione è ammessa a condizione che si tratti di procedura concorsuale soggetta a omologazione del tribunale e qualora l'esperto o il professionista indipendenti appositamente nominati, attestino con la relazione di rito la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano nonché la convenienza della soluzione proposta al Comune rispetto alla liquidazione giudiziale da intendersi nel senso di un soddisfacimento del credito comunale in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
2. La Giunta Comunale delibera, in ordine all'adesione del Comune, alla proposta transattiva avanzata per iscritto dal debitore soggetto a procedura concorsuale, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di interesse pubblico e delle condizioni di cui al comma precedente sulla base di apposita relazione elaborata dai competenti Servizi coinvolti.
3. In ordine alla proposta di delibera, oltre al parere di regolarità tecnica del o dei Dirigente/i competente/i, al parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, del parere dell'Organo di Revisione di cui all'art 239 comma 1 lett. B, del D.Lgs 267/2000, è richiesto anche il parere istruttorio dell'Avvocatura Comunale in ordine agli aspetti giuridico-legali della proposta di accordo pervenuta.

Articolo 19 - Importi minimi dovuti

1. Non si procede all'accertamento d'ufficio e alla riscossione coattiva di crediti di importo inferiore a euro 15,00 comprensivo dell'entrata, delle sanzioni e degli interessi determinato distintamente per ciascuna entrata e ciascun periodo d'imposta o di debenza.
2. I limiti di cui al precedente comma non si applicano in caso di ripetuta violazione da parte del debitore, per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo o entrata patrimoniale. In tal ultima ipotesi il Comune può procedere al recupero cumulativo, anche con un unico atto, di tributi, di entrate patrimoniali, di sanzioni ed di interessi relativi ad anni diversi.
3. In caso di accertamento e riscossione delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, si applica l'art.1, comma 794, della legge 27 dicembre 2019 n.160 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I limiti d'importo stabiliti ai commi precedenti non devono in ogni caso intendersi a titolo di franchigia.
5. Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Nella fase dell'autoliquidazione o della liquidazione ordinaria, non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi per importi inferiori a euro 10,00 determinati distintamente con riferimento a ciascuna entrata e ciascun periodo d'imposta o di debenza fatta salva diversa disposizione di legge o regolamentare con riferimento alla singola entrata.

Articolo 20 - Interessi

1. In sede di riscossione coattiva sono dovuti gli interessi moratori nella misura del tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile aumentato di due punti percentuali.
2. Nelle ipotesi di dilazione o sospensione del pagamento sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile aumentato di due punti percentuali.
3. In sede di accertamento e di rimborso sono dovuti gli interessi moratori nella misura del tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

Articolo 21 - Procedure per crediti inesigibili

1. Sono da considerarsi cause di inesigibilità dei crediti anche ai fini dell'eventuale discarico, in via esemplificativa, le seguenti ragioni :
 - a) insolvenza permanente in seguito alle azioni di recupero credito concluse con esito negativo; appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni per le quali, pur essendo state intraprese le azioni di riscossione trascorsi 120 giorni dalla notifica dell'ultimo documento, risulti verificato il perdurante inadempimento, totale o parziale, del debitore;
 - b) improcedibilità per assenza di beni da aggredire; appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni dove non risultino soddisfatte, per impossibilità di procedere ulteriormente con attività cautelari e/o esecutive in quanto, interrogate le banche dati a disposizione, non sono stati individuati beni utilmente aggredibili;
 - c) irreperibilità del Debitore; l'irreperibilità del debitore interverrà dopo aver eseguito attività di certificazione anagrafica ed interrogazioni delle banche dati disponibili;
 - d) i decessi sopravvenuti, nel caso non sia stato possibile individuare gli eredi;
 - e) la cessazione/cancellazione dell'attività di impresa, fatta salva l'individuazione dei legali rappresentanti per le società di persone, o la necessità di rivolgere la pretesa verso i soci, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del codice civile;
 - f) procedure concorsuali o assimilabili in corso; le partite insolute, per le quali è stato rilevato l'avvio di una procedura concorsuale o di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, verranno dichiarate provvisoriamente inesigibili. Inoltre, con delibera di Giunta Comunale, possono essere individuati ulteriori crediti, relativi a società per cui sono in corso procedure di liquidazione della società o accordi di ristrutturazione dei debiti, che il Comune può decidere di cedere o di conferire, nei modi previsti dalla legge, a società partecipate o ad altri soggetti, nell'ipotesi di presumibile bassa

probabilità di recupero effettivo, derivante dalle possibili procedure esecutive e/o di prevalente interesse pubblico a non procedere con ulteriori tentativi di azioni esecutive o cautelari;

g) antieconomicità dell'azione cautelare ed esecutiva; rientrano nella fattispecie le partite rimaste insolute che, per qualunque ragione e previa valutazione anche delle prospettive reali di recupero, presentino sproporzione evidente tra i costi della procedura di riscossione ed il valore del credito.

2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore all'importo minimo definito dal presente regolamento, lo stesso è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive o atti formali di scarico.

3. Tale debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e determinerà l'avvio di procedure cautelari e/o esecutive, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, al raggiungimento delle soglie minime di cui al precedente comma 2, salva l'intervenuta prescrizione di legge.

4. I Dirigenti Responsabili della singola entrata o il Dirigente del Servizio Entrate provvedono a comunicare al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, l'elenco dei crediti per cui si sono verificate le cause di inesigibilità individuate al primo comma del presente articolo, affinché i relativi crediti inesigibili siano eliminati dalle scritture contabili ai sensi dei principi contabili vigenti. La ricognizione è da effettuarsi sia in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari, sia in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

5. Per i crediti inesigibili, formalizzati ai sensi dei commi precedenti tranne quelli prescritti, il Comune si riserva, se previsto in atti programmatici e di indirizzo di Consiglio e Giunta Comunale, e nel rispetto delle normative vigenti in materia, di procedere a cessioni in blocco a soggetti abilitati al recupero crediti di comprovata affidabilità individuati sulla base di apposita gara, oppure a singoli conferimenti diretti a capitale sociale di società partecipate del Comune, nel caso di prevalente interesse pubblico a detti specifici conferimenti. In questi casi, come pure nel caso di successive riscossioni di crediti dichiarati provvisoriamente inesigibili per procedure concorsuali in corso, si procederà all'eventuale reinscrizione in bilancio delle sole somme effettivamente esigibili con dette procedure.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 22 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi dell'articolo 1, comma 738 e seguenti della legge 27 dicembre n.160.

Articolo 23 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Posto che la base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio secondo quanto definito dall'articolo 1, comma 746, legge n. 160/2019, al solo fine di ridurre il contenzioso, di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e di orientare l'attività di controllo del competente Servizio, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.

1. Non si procede ad accertamento del maggiore valore se l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinabile applicando i valori adottati dalla Giunta Comunale per il corrispondente anno d'imposta.

2. Qualora l'acconto sia stato versato sulla base di un valore superiore a quello adottato dalla Giunta Comunale per la medesima annualità, è ammesso il conguaglio in sede di saldo, ricalcolando l'imposta dovuta sulla base dei valori tabellari di riferimento.

3. In deroga a quanto disposto ai precedenti commi 2 e 3, non è precluso l'accertamento d'ufficio del maggior valore dell'area fabbricabile qualora il soggetto passivo, nell'anno di riferimento o nei due successivi, abbia dichiarato o definito per altro tributo o per altri fini il valore dell'area in misura superiore di oltre il 10% rispetto a quello utilizzato per il versamento dell'IMU, sempre che le caratteristiche dell'area, nel sopra citato periodo temporale, non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini della determinazione del valore commerciale.

4. L'accertamento d'ufficio del valore non è altresì precluso qualora quello ottenuto applicando i valori tabellari risulti incongruo e non coerente alle caratteristiche specifiche dell'area fabbricabile e del segmento di mercato in cui essa si colloca. Spetta al Responsabile del procedimento valutare l'opportunità di redigere apposita perizia di stima nel caso le caratteristiche peculiari dell'area portino al discostarsi, dal valore medio orientativo deliberato.

5. In ogni caso, il valore dell'area non potrà essere inferiore all'indennità di espropriazione.

Articolo 24 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. Ai fini del riconoscimento della riduzione del 50% della base imponibile di cui all'articolo 1, comma 747, lettera b), della legge 27 dicembre 2019 n.160, si deve trattare di unità immobiliari non abitabili o non agibili e comunque di fatto non utilizzate, a causa di sopraggiunti: dissesti statici, fatiscenza o degrado di elementi strutturali e impiantistici. In ogni caso si deve trattare di unità immobiliari per le quali il recupero delle condizioni di agibilità o abitabilità è conseguibile con interventi edilizi superiori alla manutenzione ordinaria o straordinaria come definite dall'articolo 3, lettere a) e b), D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto anche conto del Regolamento Edilizio Comunale e delle leggi della Regione Emilia-Romagna vigenti in materia di

classificazione degli interventi edilizi.

2. Il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato; ai fini del controllo di sussistenza dei requisiti per godere dell'agevolazione in parola, tale dichiarazione viene allegata, a cura del contribuente, all'atto di presentazione della dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva ha efficacia dalla data di avvenuta presentazione al Servizio competente.

3. In alternativa, su richiesta del contribuente all'atto della dichiarazione, il personale tecnico in forza al Servizio Entrate accerta l'inagibilità o l'inabilità e l'effettivo non utilizzo sulla base della idonea documentazione prodotta dal contribuente stesso.

4. Quanto dichiarato dal contribuente è comunque soggetto al controllo da parte del citato personale tecnico.

5. Ai fini dell'accertamento il citato personale tecnico può effettuare il sopralluogo dell'immobile in oggetto previo consenso del proprietario; il mancato consenso determina l'impossibilità del riconoscimento del beneficio.

6. Nel caso sia accertato da parte del citato personale tecnico il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione. Nell'ipotesi contraria, il citato personale provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.

7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate.

8. Qualora persistano le condizioni d'inagibilità o inabitabilità stabilite dalla disposizione di legge di cui al primo comma, continuano ad avere effetto ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto quanto dichiarato e/o accertato ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e dell'imposta municipale unica regolata ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 25 - Alloggi posseduti da anziani o disabili ricoverati

1. E' considerata abitazione principale ai fini del tributo, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Articolo 26 - Immobili concessi in comodato gratuito al Comune

1. Sono esenti dal tributo gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali dell'Ente.

2. L'esenzione compete per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Gli uffici comunali competenti invieranno periodicamente al Servizio Entrate le comunicazioni riferibili agli immobili in oggetto.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 27 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi previsti nel DUP, nel Bilancio di Previsione e nel Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Reggio Emilia per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, per la manutenzione, fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché per i servizi pubblici locali. Nei documenti di Programmazione e di Bilancio sopracitati dovrà essere data evidenza degli interventi da finanziare con il gettito dell'imposta.

Articolo 28 - Agevolazioni

1. Sono esenti da imposta:
 - a) i minori fino al 12° anno di età compreso;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto e portatori di handicap non autosufficienti e degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;
 - d) i soggetti che soggiornano per effettuare visite mediche, cure o terapie presso strutture sanitarie;
 - e) gli appartenenti alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il personale della protezione civile, che alloggiano per esigenze di servizio, i volontari che soggiornano per prestare soccorso, per eventi straordinari o per situazioni di emergenza;
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso;
 - h) i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva, i tirocinanti e stagisti provenienti da scuole alberghiere che soggiornano per motivi di lavoro e di formazione-lavoro;
 - i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - j) le persone affette da una o più delle seguenti disabilità certificate: non vedenti, sorde, con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, con ridotte o impedito capacità motorie.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c) e d) è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva.
3. L'esenzione di cui alla lett. e) e f), è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione rilasciata dalla struttura che presta assistenza

sociale, o del provvedimento adottato da autorità pubbliche, oppure di dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti.

4. L'esenzione di cui alla lett. g) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della certificazione della struttura scolastica/formativa, universitaria/post universitaria o del tirocinio, oppure di dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti.

5. L'esenzione di cui alla lett. h) è subordinata alla presentazione, al Gestore della struttura ricettiva, della certificazione della scuola alberghiera, oppure di dichiarazione sostitutiva, attestante l'iscrizione o il rapporto di lavoro. In alternativa, per i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva, può essere presentato dal Gestore un elenco dei nominativi di tali soggetti, attestante la sussistenza del rapporto di lavoro, da allegare alla dichiarazione.

6. L'esenzione prevista dalla lettera i), in relazione ai gruppi turistici, è subordinata alla compilazione di apposito modulo che riporta i nominativi delle persone del gruppo destinatarie dell'esenzione, il periodo di soggiorno e l'organizzatore.

7. Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 29 - Misura dell'imposta

1. L'imposta si applica fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi da parte dello stesso persona alloggiata. L'interruzione dell'effettivo pernottamento determina un nuovo e distinto calcolo ai fini dell'applicazione dell'imposta.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita delibera ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) e articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 30 - Obblighi, adempimenti del Responsabile del pagamento

1. I soggetti responsabili del pagamento dell'imposta sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

a) di accreditamento presso il sistema informativo del Comune per la gestione dell'imposta di soggiorno;

b) di liquidazione, versamento e rendicontazione del tributo a favore del Comune;

c) di richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità disciplinate con il presente regolamento;

d) di acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione disciplinata con il presente regolamento;

e) di versare al Comune, entro il giorno 20 del trimestre successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il mancato rispetto del citato termine di versamento determina l'applicazione della sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento prevista dalla legge;

f) di osservare le modalità di versamento stabilite dal Comune e pubblicate sul proprio portale internet;

g) di informare i propri ospiti circa l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo;

h) di esibire o di trasmettere la documentazione richiesta in sede di controllo fiscale dal competente Servizio comunale. La documentazione attestante il diritto alle agevolazioni e esenzioni previste dal presente regolamento deve essere conservata fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di accertamento da parte del Comune. La mancata esibizione della documentazione prevista dal presente regolamento ai fini dell'applicazione di agevolazioni e di esenzioni comporta il disconoscimento delle stesse e il conseguente recupero del relativo importo da parte del Comune;

i) di trasmettere entro il giorno 20 del trimestre successivo al Comune, con le procedure e le modalità telematiche stabilite dal Comune, la comunicazione periodica per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite, in cui dovranno essere indicate le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre precedente e gli elementi utili alla gestione e al controllo del tributo;

j) di presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Articolo 31 - Attività di accertamento e controllo

1. Ai fini dell'attività di accertamento e riscossione coattiva si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi 158 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie inerenti la gestione dell'imposta.

3. I controlli potranno essere attivati anche nei modi e secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 11 novembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2020, n.299).

Articolo 32 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze.

2. La compensazione potrà essere effettuata su autorizzazione esplicita del Servizio competente, mediante apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.

3. La richiesta deve contenere gli estremi della compensazione ed essere corredata con la documentazione da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Articolo 33 - Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria e sindacali del territorio maggiormente rappresentative.

2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà su richiesta di uno dei componenti del tavolo tecnico per monitorare l'applicazione dell'imposta, con particolare riferimento alle problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE**

Articolo 34 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, oppure all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lett. b), della legge 27 dicembre n.160 (di seguito anche canone sulla pubblicità o canone).

2. Continua ad applicarsi il regolamento "Piano Generale degli impianti pubblicitari e disciplina dei mezzi pubblicitari" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27877/10 del 01/02/2002, e successive modifiche ed integrazioni e i vigenti strumenti urbanistici.

3. Il Comune di Reggio Emilia è soggetto promotore del Protocollo di intesa per l'attività di sensibilizzazione sulla parità e non discriminazione tra i generi nell'ambito della pubblicità, ed ha sottoscritto il protocollo dell'Istituto dell'autodisciplina Pubblicitaria (IAP).

4. Come da direttiva ANCI il Comune di Reggio Emilia accetta le norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, che prevede di adottare e far rispettare, modelli di comunicazione commerciale che non contengano immagini di violenza contro le donne, non lesive della dignità e che evitino il ricorso a stereotipi di genere.

Articolo 35 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica comprese le insegne su fabbricati.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

3. Oggetto del piano generale degli impianti, sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni ad eccezione delle insegne su fabbricato, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento edilizio.

Articolo 36 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade, o in vista di esse, è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente dal canone.

2. Per i relativi procedimenti autorizzatori, si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari e, per le sole insegne su fabbricato, al vigente Regolamento Unico Edilizio.

3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità visiva effettuata con veicoli di qualsiasi specie, fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Articolo 37 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso, avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento commisurato a giorni.
2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino della sede allo stato preesistente.
3. Spetta all'interessato provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data indicata nell'ordinanza.
4. Qualora il soggetto obbligato non vi provveda, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 38 - Divieti e limitazioni

1. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono regolamentati del vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 39 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è legittimo e dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 40 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile; mentre la pubblicità temporanea si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura degli stessi soggetti che sono tenuti al pagamento del canone, che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza provvede il Comune con addebito, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 41 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili, che diffondono pubblicità in favore di soggetti diversi e sono collocati su un unico mezzo di supporto, costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva utilizzabile per l'apposizione di messaggi pubblicitari.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali, le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica, il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone di esposizione pubblicitaria, si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle quali verranno applicati i coefficienti base stabiliti nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe nell'ambito dei criteri minimi e massimi fissati al successivo comma 4.

2. Il canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti è dovuto per ogni anno solare nel quale avviene l'esposizione.

3. Per le esposizioni aventi inizio durante l'anno, solo per il primo anno l'importo del canone si determina in base ai mesi computando un dodicesimo di anno per ciascun mese e l'eventuale frazione come mese intero.

4. Le esposizioni di durata inferiore ad un anno solare sono temporanee e vi si applica la tariffa giornaliera.

5. Il canone, per ciascuna singola dichiarazione di pubblicità temporanea, non può superare l'importo che si otterrebbe per l'esposizione annuale degli stessi mezzi.

6. La graduazione delle tariffe è effettuata a partire dalla tariffa standard moltiplicata per un coefficiente base di cui al comma 1 e per ulteriori coefficienti definiti dalla Giunta sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) superficie del mezzo pubblicitario distinguendo tra : minima dimensione(fino ad 1 mq) con un coefficiente di sconto fissato dalla Giunta compreso tra 0,55 e 0,75; dimensione normale (tra 1 e 5,5 mq. Per valori superiori a 5,5 si arrotonda al mq superiore con coefficiente 1(pari quindi coefficiente base); media dimensione(trà 6 e 8,5 mq.

Per valori superiori a 8,5 si arrotonda al mq superiore con moltiplicatore(supplemento) compreso tra 1,2 e 1,4; grande dimensione (da mq 9) con un moltiplicatore (supplemento) compreso tra 1,4 e 1,6;

b) modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa. Per le tariffe luminose è definito un moltiplicatore compreso compreso tra 1,4 e 1,6. Il relativo moltiplicatore per la pubblicità opaca è 1;

c) categoria della località di esposizione secondo la suddivisione contenuta nell'Allegato A - "Suddivisione del territorio in categorie" - al presente Regolamento, dettaglia le località ai fini dell'applicazione di un coefficiente maggiorato per la prima categoria; la pubblicità visibile da una località, con coefficiente più alto, è considerata anch'essa collocata nella medesima località. Il coefficiente di maggiorazione della categoria 1^a (più elevata) dovrà essere compreso tra 1,5 e 2,5. Quello della categoria 2^a è 1;

d) installazione su suolo pubblico oppure privato. Nel caso di occupazione di suolo pubblico, alla tariffa base moltiplicata per i coefficienti sopra determinati, sarà applicato un ulteriore coefficiente moltiplicatore per utilizzo area pubblica con un valore compreso tra 1,8 e 2,3;

e) tipologia del mezzo pubblicitario utilizzato come meglio specificato al successivo comma 4;

7. Sono distinte le seguenti tipologie di mezzi pubblicitari, a ciascuna delle quali si applicano i coefficienti per essa definiti:

a) PUBBLICITA' ORDINARIA: tutta la pubblicità visiva non ricompresa in altre categorie. Il coefficiente base è compreso tra un minimo di 0,40 e un massimo di 0,50 per la tariffa standard annua e compreso tra un minimo di 0,15 e un massimo di 0,25 per la tariffa standard giornaliera. Alla tariffa standard moltiplicata per il coefficiente base come sopra definito si applicheranno gli ulteriori coefficienti individuati dal comma 3;

b) PUBBLICITA' SU VEICOLI DELL'IMPRESA, distinguendo tra autoveicoli di portata superiore o non superiore a 3,5 tonellate ed altri veicoli ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; si applicano coefficienti base rispettivamente tra 1,2 e 1,4; tra 0,7 e 0,9; tra 0,3 e 0,5 e si applica anche il coefficiente per luminosità di cui al comma 3; all'eventuale rimorchio è applicato lo stesso canone del veicolo principale, che con esso raddoppia; non è consentita l'applicazione temporanea.

c) PANNELLI A PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA: tutti i sistemi programmabili nei quali è possibile variare il messaggio in maniera automatica; il coefficiente base è compreso tra 1,5 e 1,8 per la tariffa standard annua mentre il coefficiente base giornaliero è compreso tra 0,7 e 0,9; se la pubblicità è effettuata per conto proprio la tariffa è ridotta

alla metà .Si applica il coefficiente per dimensioni superiori od inferiori al metro quadrato e quello per categoria di località di cui al comma 3;

d) PROIEZIONI LUMINOSE su schermi o pareti riflettenti; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 3,3 e 3,6 e si applicano anche i coefficienti di località di cui al comma 3 .La tariffa è soltanto temporanea per giornate o frazioni di esse;

e) AEROMOBILI soltanto temporanea per giorno o frazione ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 65 e 70;

f) PALLONI FRENATI soltanto temporanea per giorno o frazione ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 40 e 45.

g) PUBBLICITA' AMBULANTE soltanto temporanea per giorno o frazione ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 2,7 e 3.

8. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, nell'ambito dei criteri e dei coefficienti minimi e massimi indicati ai commi precedenti , sono definite e approvate dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate le tariffe valide per l'anno precedente.

Articolo 43 - Dichiarazione

1. Qualora l'esposizione della pubblicità non sia soggetta ad Autorizzazione amministrativa o a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Servizio competente apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il Comune potrà comunque chiedere informazioni integrative allo scopo dell'applicazione del canone.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio competente il quale ne rilascia ricevuta.

4. La dichiarazione deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, se istituito dal Comune, a mezzo dell'apposito portale telematico. I soggetti diversi della imprese, dai professionisti e comunque da coloro che possiedono un indirizzo di posta elettronica certificata, possono presentare la dichiarazione allo sportello fisico del competente Servizio o per posta raccomandata.

5. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se è stata presentata al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

6. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

7. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata, con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

8. Negli anni successivi al primo, il pagamento della pubblicità permanente è dovuto in assenza di alcuna comunicazione specifica riguardante l'esposizione della pubblicità.

9. Qualora l'autorizzazione permetta l'installazione di ulteriori mezzi pubblicitari, oppure di differenti mezzi in alternativa, la richiesta dell'autorizzazione, equivale a dichiarazione per il primo mezzo pubblicitario e per il mezzo pubblicitario della dimensione minima autorizzata.

10. Chi intenda esporre una pubblicità già autorizzata, ma eccedente la minima permessa dall'autorizzazione, prima di esporre la pubblicità, deve presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione del canone.

11. L'omissione è sanzionata a norma del presente regolamento per ciascun mezzo pubblicitario non dichiarato.

Articolo 44 - Pagamento del canone

1. Per la pubblicità temporanea il pagamento del canone è effettuato al rilascio dell'autorizzazione, oppure alla presentazione della SCIA, oppure della dichiarazione.

2. Per la pubblicità permanente, il pagamento del canone è effettuato per il primo anno al momento del rilascio dell'autorizzazione, oppure della presentazione della SCIA, oppure della dichiarazione; per gli anni seguenti il versamento è effettuato entro la scadenza del 30 Aprile dell'anno di riferimento.

3. Per la pubblicità permanente, qualora l'importo da corrispondere sia pari o superiore a € 1.500,00 può essere corrisposto in tre rate di pari importo con scadenza 30 Aprile, 30 giugno e 30 settembre dell'anno di riferimento.

4. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata, fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5,00 euro.

4. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento del canone di cui al comma 2, possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 45 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità, effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dagli eventuali periodi di inutilizzo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Si applicano le tariffe della pubblicità ordinaria e la categoria di località meno onerosa.

4. Ai fini del calcolo del canone, si considera la somma delle superfici adibite alla pubblicità sul veicolo o sui mezzi allo stesso applicati.

5. Il canone è dovuto al Comune di Reggio Emilia se questo Comune ha rilasciato la licenza di esercizio per veicoli di uso pubblico, oppure il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede nel territorio di questo Comune, se per uso privato.

6. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento, il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 46 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera, così come definita nella delibera di approvazione delle tariffe nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Regolamento.

2. Per la pubblicità con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa definita nella delibera di approvazione delle tariffe per periodi di quindici giorni indivisibili nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Regolamento .

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa definita nella delibera di approvazione delle tariffe nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Regolamento .

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa definita nella delibera di approvazione delle tariffe nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Regolamento

Articolo 47 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;

b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;

c) 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori.

4. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. La presentazione tardiva della richiesta comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 48 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro

insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) la pubblicità esposta nelle vetrine durante i periodi delle vendite di fine stagione che promuovono l'acquisto della merce in saldo, che non superano complessivamente la superficie di tre metri quadrati per ciascuna vetrina; a tal fine se la vetrina è completamente oscurata da una copertura neutra si considerano soltanto la superficie occupate dai messaggi pubblicitari;

c) le locandine affidate da terzi agli esercenti per l'affissione temporanea, a titolo gratuito, alle vetrine o porte dei negozi;

d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

e) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

f) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

g) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

9. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

j) le pubblicità effettuate, per scopi non commerciali, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS", di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460. Tale agevolazione è riconosciuta fino alla definitiva entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 con riferimento al superamento delle ONLUS;

k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti, dagli stessi utilizzati, per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo, apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

2. La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale.

Articolo 49 - Indennità e Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, si applica un'indennità pari al canone che si sarebbe dovuto applicare qualora fosse stata presentata la pratica, maggiorato del 50 per cento;

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma precedente.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente, le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 50 - Disposizioni generali

1. È confermato il servizio delle pubbliche affissioni di competenza del Comune ai sensi dell'articolo 1, commi 836 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
3. Ove previsto, e nella misura stabilita nel piano generale e relativo regolamento degli impianti e mezzi Pubblicitari, il servizio è garantito anche per le affissioni riguardanti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille.
5. Per quanto di seguito non disposto si applica, in quanto compatibile, la disciplina del canone sulla pubblicità.

Articolo 51 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni, si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati, sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Il Comune garantisce anche l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 52 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica procedura competitiva ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati: il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 53 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare una richiesta, secondo le modalità stabilite dall'Ente, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, indicando la zona eventuale in cui si vuole affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare il pagamento del canone.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con il pagamento .

3. Le variazioni e le aggiunte al materiale già affisso, sono considerate nuove affissioni.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard e' pari a cm 70 x100 e relativi multipli.
4. Il periodo minimo di esposizione e' pari a 10 giorni.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nel caso di ritardo oltre 10 giorni nell'effettuazione dell'affissione, causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune, rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso, deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
10. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione.
12. Il canone per l'affissione e' maggiorato del 50% in caso di richieste inferiori ai 50 fogli in categoria 2 e del 20% in categoria 1. Analoga maggiorazione e' dovuta per le richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli .
13. Per le richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli e' dovuta una maggiorazione del 100% in categoria 2 e del 40% in categoria 1.
14. Il canone e' maggiorato del 100% in categoria 2 e del 40% in categoria 1, qualora il committente richieda espressamente, che l'affissione venga eseguita su spazi scelti tra quelli disponibili al momento della richiesta .
15. Non è consentita la prenotazione di un dato impianto pubblicitario per un periodo superiore ai 30 giorni, senza possibilità di rinnovo immediato ed è vietata la somma di prenotazioni, senza che tra loro intercorra una pausa utile a offrire la disponibilità dello spazio ad altro e diverso utente.
16. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad effettuare direttamente gli annunci funebri negli spazi debitamente destinati.

Articolo 54 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

2. Il canone di esposizione pubblicitaria si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle quali verranno applicati dei coefficienti base stabiliti nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe, sulla base della classificazione delle strade di cui all'allegato A. Il canone sarà applicato moltiplicando il foglio base pari a 70 x 100 per la tariffa deliberata dalla Giunta.

Articolo 55 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune nonché le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma precedente.

Articolo 56 - Riduzione della tariffa

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. Sono inoltre comprese le campagne delle associazioni di raccolta alimentare, raccolte fondi e promozione del 5 x 1000.

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

3. Per le affissioni prive di rilievo commerciali viene applicata per tutte le strade di cui all'allegato A, la sola tariffa della categoria 2.

4. La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale.

Articolo 57 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Reggio Emilia e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- d) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
E DELLE RELATIVE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

Articolo 58 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n.160 (di seguito anche canone di occupazione o canone).

2. La presente parte istituisce e disciplina altresì, il canone patrimoniale di concessione, le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (di seguito anche canone mercatale).

3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicate ad entrambe le tipologie di canone sopra richiamate salvo le specifiche disposizioni previste per il canone mercatale.

4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano i commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni di legge applicabili.

Articolo 59 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

a) per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

b) per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;

c) per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

d) *per "centro storico" la porzione di città storica così come individuata dagli strumenti urbanistici all'interno dell'esagono.

Articolo 60 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Articolo 61 - Tipi particolari di occupazioni

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. Il Comune con proprio atto individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici comunali.
3. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate previo parere degli enti o degli uffici competenti.
4. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, sempreché non intralcino il traffico.
5. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio, soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tale caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Servizio competente, oltre a presentare la domanda al più presto via pec; il Servizio competente provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell'area.
6. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore a 90 minuti non abbisognano di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dare comunicazione al Servizio competente.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché posti in essere da operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, la dichiarazione e il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione, attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 , n.82.
8. E' vietato il rilascio di concessioni per occupazioni di suolo pubblico finalizzate alla propaganda o vendita di oggettistica inerente l'ideologia fascista, neofascista, nazista, neonazista e di carattere razzista, sessista e xenofoba.

Articolo 62 - Passi carrabili

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico, così come previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (nuovo Codice della Strada) e dagli articoli 44 e seguenti del decreto della Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di Attuazione).
2. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo anche i passi carrabili aperti su strade vicinali pubbliche, ovvero soggette a servitù di pubblico transito.
3. E' definito altresì quale passo carrabile, ogni accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento od alla circolazione di veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico, così come previsto dal citato articolo 22 del nuovo Codice della Strada e dagli articoli 44 e seguenti del relativo Regolamento di Attuazione.
4. La realizzazione e modifica dei passi carrabili deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche dei vigenti strumenti pianificatori, nonché degli appositi regolamenti tecnici di cui l'amministrazione potrà dotarsi.

5. Per ogni passo carrabile su strada comunale, è dovuto il canone di occupazione di suolo pubblico sull'area risultante dalla larghezza per la profondità convenzionale di un metro lineare.
6. Sono compresi nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strada statali, regionali o provinciali, situati all'interno dei centri abitati.
7. L'ammontare e le modalità di riscossione sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi periodicamente.
8. L'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso sono soggetti, in quanto compatibili, alle disposizioni del presente regolamento. Il pagamento del canone per occupazione permanente con passo carrabile deve essere effettuato entro l'anno di riferimento della bollettazione.
9. Al fine della applicazione del canone, la misura fisica del passo carraio viene arrotondata per difetto alla prima cifra decimale.
10. A seguito apertura di nuovi passi carrabili, il canone dell'anno in corso sarà pagato se l'autorizzazione è rilasciata nel primo semestre dell'anno.
11. Il soggetto passivo è il proprietario dell'area privata cui si accede attraverso passo carrabile.
12. Nel caso di comproprietà o di più proprietà/fondi che si servano di un unico passo carrabile, il canone è dovuto in solido dai tutti i suddetti proprietari.
13. In base al combinato disposto di cui agli articoli 1123, 1129, 1130 e 1131 del Codice Civile, per i passi carrai a servizio di aree condominiali, il pagamento del canone può essere effettuato e' richiesto direttamente all'amministratore del condominio, quale rappresentante dello stesso.
14. Nel caso di più proprietari non rappresentati da amministratore, il bollettino sarà inviato al primo degli intestatari in ordine alfabetico.
15. Nel caso di vendita dell'immobile, l'importo del canone è dovuto dal venditore per l'anno in corso se l'atto è stato stipulato nel primo semestre dell'anno di riferimento.
16. I proprietari delle aree pertinenziali ai passi carrai e gli Amministratori dei condomini, per le aree pertinenziali comuni ai passi carrai, hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, al Servizio competente, per qualsiasi variazione della titolarità dell'immobile asservito dal passo carraio, entro un mese dalla intervenuta variazione.
17. Qualora l'occupazione sia superiore ai 10 metri lineari, la parte eccedente i 10 metri viene calcolata in ragione del 10%; per i passi carrai di accesso ai distributori di carburante il canone è ridotto nella misura del 30%.
18. Non sono soggetti al pagamento del canone relativo ai passi carrabili, gli accessi temporanei su strada in occasione di cantieri edili, gli accessi ai campi ad uso esclusivamente agricolo che non siano afferenti ad immobili censiti, ovvero che non rappresentino accesso ad abitazioni dalla pubblica via, i passi carrabili dello Stato, delle Regioni, delle Province e loro consorzi, degli Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e degli Enti non commerciali.
19. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione non rientrano tra le attività istituzionali le attività commerciali, anche se organizzate dagli stessi soggetti.
20. Non sono soggetti a canone i passi carrai che abbiano una dimensione inferiore a mq. 1,5 e i passi carrai che ottemperano al pagamento del canone di concessione demaniale per ponte o utilizzo di area per svuoto sulla pubblica via.
21. Gli accessi alla proprietà privata posti a filo del manto stradale e privi di opere visibili che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, sono soggetti al canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, solo in presenza del cartello indicatore del divieto di sosta nella zona antistante.
22. Non è altresì assoggettato al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, il proprietario esclusivo dell'area pertinenziale al passo carraio che sia residente e sia portatore di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente

della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, in possesso del relativo contrassegno, purché il passo carrabile sia specificatamente destinato al disabile stesso e ai famigliari conviventi.

23. Gli accessi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, "Nuovo Codice della strada", e successive modificazioni e integrazioni;

a) esistenti e oggetto di dichiarazione di regolarizzazione effettuata dagli aventi titolo ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco del 7 novembre 1994, n. 33638 ;

b) esistenti e facenti parte di interventi edilizi già autorizzati e che rispettino quanto contenuto nel titolo abilitativo;

c) sono autorizzati nello stato di fatto esistente e pertanto possono essere mantenuti eventualmente in deroga alle disposizioni tecniche. Qualora si manifestino situazioni di pericolo, l'amministrazione comunale può imporre l'adeguamento previsto dal nuovo Codice della strada e dal Regolamento di attuazione. Il mancato adeguamento previsto dal punto precedente comporta il venir meno dei requisiti necessari per il mantenimento del passo carrabile.

24. Non possono in ogni caso essere mantenuti:

a) i passi carrabili già oggetto di diniego alla data odierna o per i quali siano in corso le procedure sanzionatorie;

b) i passi carrabili non pertinenti a costruzioni dotate di titolo abilitativo alla data odierna.

25. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità ai sensi dell'art.1 comma 824 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e quindi non saranno soggetti al pagamento al canone i passi carrabili per i quali è già stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'art. 44, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1993, n. 507.

Articolo 63 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione su suolo pubblico, effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione, è soggetta a previa concessione rilasciata dal Servizio competente, che può essere richiesta solo al termine della positiva conclusione dell'iter edilizio di competenza dei Servizi preposti.

2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico, è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice della telefonia) e può avere per oggetto:

a) l'installazione su suolo pubblico dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) l'installazione su suolo pubblico dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità cd. co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni presenti in sito, per ognuno a mezzo di specifiche concessioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a) durata, con obbligo al capo concessionario, di riconsegnare alla scadenza l'area debitamente ripristinata;

b) in caso di esercizio del diritto di recesso, esso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 90 giorni e il concessionario è tenuto a riconsegnare l'area debitamente ripristinata;

c) contestualmente al rilascio della concessione, l'occupante, è tenuto a presentare una cauzione di importo pari a un quarto della tariffa annuale, dovuta a garanzia del rispetto degli impegni assunti.

4. Stante la vigenza di norme sovraordinate al "Regolamento del canone unico patrimoniale di Comune di Reggio Emilia", approvato con Delibera di C.C. del 29 marzo 2021 ID n.69 , il canone annuo relativo alle concessioni in oggetto, è definito ai sensi dell'art.1, comma 831-bis della legge 27 dicembre 2019 n.160.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti ,di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato sulla base delle tariffe, di cui al comma precedente, in ragione dei giorni di effettiva occupazione.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

7. La concessione sarà soggetta a registrazione con spese suddivise in parti uguali tra Amministrazione e Concessionario, rimanendo in capo a quest'ultimo le rimanenti spese contrattuali.

Articolo 64 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui alle definizioni di cui all'art. 32, deve presentare apposita domanda secondo la modulistica predisposta dal Servizio competente volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione e secondo le modalità stabilite dall'Ente.

2. La domanda costituisce proposta contrattuale.

3. Devono essere acquisite tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta previsti dalla normativa vigente

4. Rispetto alla data di inizio della occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza:

a) per le occupazioni per lavori, cantieri, traslochi ecc. la domanda va presentata almeno 15 gg prima;

b) per le domande relative alle distese la domanda va presentata almeno 30 gg prima dell'inizio del periodo richiesto.

5. La domanda va presentata secondo le modalità previste e pubblicizzate sul sito comunale e deve contenere, pena l'irricevibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale/ partita iva, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta individuata su apposita planimetria della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;

e) la durata e la frequenza della occupazione;

f) qualora trattasi di evento/manifestazione, deve essere presentata una relazione sintetica dell'evento/manifestazione, con indicazione delle strutture/attrezzature che verranno installate su suolo pubblico e degli ingombri delle stesse;

g) nel caso di richiesta di occupazione per installazioni arredi (tavoli sedie ombrelloni ecc.) deve essere presentata una relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale dell'elemento di arredo utilizzato. Nel caso in cui non

sia possibile ricoverare gli arredi in luoghi chiusi, come previsto al successivo comma 5, dovranno essere indicati nella relazione tecnica le modalità e i sistemi di chiusura e di sicurezza;

h) di aver letto, compreso ed approvato ad impegnarsi a rispettare senza eccezioni, in generale, le disposizioni contenute nel presente regolamento comunale che disciplina il canone di occupazione e in particolare le disposizioni che prevedono, in caso di violazione della disciplina regolamentare, l'applicazione di sanzioni, penali, annullamento, revoca, risoluzione, rilascio di cauzioni e fidejussioni, recesso unilaterale e decadenza della concessione;

i) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante.

Articolo 65 - Obblighi e divieti a carico del richiedente

1. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

2. Non è consentita l'occupazione di aree pubbliche per eventi o feste private.

3. Possono essere autorizzati all'occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto:

a) gli esercizi di vicinato, regolarmente autorizzati o che hanno presentato la Scia per l'avvio dell'attività per la vendita di prodotti alimentari;

b) le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari autorizzate all'attività di vendita al dettaglio;

c) attività di panificazione e produzione prodotti da forno.

4. Le occupazioni per il consumo sul posto, devono avvenire esclusivamente sul fronte dell'attività e la relativa area non può superare il limite massimo di mq 10, con utilizzo di semplici arredi costituiti da soli tavoli e sedie, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti vigenti, senza coperture, né delimitazioni laterali, né pedane sopraelevate.

Articolo 66 - Occupazioni in centro Storico

1. Le occupazioni in Centro Storico devono adeguarsi ai vari strumenti pianificatori emanati dalla amministrazione per valorizzare l'area storica della città.

2. Per quel che riguarda le distese di sedie e tavolini e altri elementi, vanno osservate le prescrizioni in materia di elementi di arredo, di ombreggiatura, di riscaldamento, di illuminazione, di delimitazione e i complementi di arredo, previste nel "piano di valorizzazione delle distese nel centro storico".

3. Per le occupazioni in Centro storico la richiesta va presentata su apposita modulistica nelle modalità pubblicizzate sul sito corredata della seguente documentazione a pena di irricevibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta individuata su apposita planimetria della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;

- d) l'oggetto dell' occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza della occupazione;
- f) nel caso di eventi e manifestazioni deve essere presentata una relazione sintetica dell'evento / manifestazione con indicazione delle strutture/ attrezzature che verranno installate su suolo pubblico e degli ingombri delle stesse ;
- g) nel caso di richiesta di occupazione per installazioni arredi (tavoli sedie ombrelloni ecc), deve essere presentata una relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale dell'elemento di arredo utilizzato. Nel caso in cui non sia possibile ricoverare gli arredi in luoghi chiusi, dovranno essere indicati nella relazione tecnica le modalità e i sistemi di chiusura e di sicurezza.

Articolo 67 - Atti di assenso o autorizzazione previste dalle diverse norme di riferimento

1. Gli arredi dovranno essere resi inutilizzabili ogni sera o ogni giorno al momento della rimozione della distesa secondo gli orari stabiliti dai provvedimenti comunali; gli esercenti si impegnano a mantenere le condizioni di decoro e di rispetto dei luoghi di valenza storico artistica e a far si che gli arredi non interferiscano con le strutture murarie e architettoniche degli edifici.
2. Quando non sia possibile rimuovere gli ombrelloni, questi dovranno essere chiusi e messi in condizione di sicurezza.
3. Non e' consentita l'occupazione di aree pubbliche per eventi o feste private.

Articolo 68 - Procedura di rilascio della concessione

1. La domanda di occupazione, è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale ed ogni altra normativa che deve essere rispettata in caso di occupazione di suolo pubblico.
2. A tal fine provvede ad acquisire i pareri degli uffici competenti in materia.
3. Il Servizio competente acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici, ivi compresi gli eventuali atti che ne scaturiscano.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione di tipo permanente della medesima area e comunque qualora ne ricorrano le condizioni, la concessione è rilasciata previo esperimento di procedura competitiva ad evidenza pubblica e comunque nel rispetto e ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva Bolkestein).
5. Il procedimento può essere interrotto una sola volta entro 30 gg dalla presentazione della domanda, per integrazione della domanda o per chiarimenti.
6. Il dirigente competente, al rilascio delle concessioni di suolo pubblico al fine di valutarne la collocazione, il dimensionamento, l'impatto e le caratteristiche tipologiche, si avvale dei pareri dei Servizi Tecnici per le problematiche di viabilità architettoniche, urbanistiche-edilizie e per le problematiche inerenti la collocazione di strutture nel verde pubblico.
7. Nel caso di piazze o strade che vedono la presenza di più locali con accesso dalle stesse, richiedenti lo spazio per la collocazione di distese, sarà il Servizio competente che

predisporrà la collocazione ottimale delle distese stesse, procedendo ove necessario, anche ad eventuali riduzioni delle aree richieste e a diverse collocazioni.

8. Il mancato pagamento del canone o dei prelievi precedenti all'introduzione dello stesso, sarà motivo di diniego della concessione richiesta.

Articolo 69 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il dirigente rilascia o nega la concessione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente ai sensi della normativa vigente.

2. Il rilascio di atto di concessione costituisce accettazione della proposta contrattuale del richiedente.

3. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) a) gli elementi identificativi della concessione
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione;
- d) l'indicazione del canone e l'importo complessivo annuale o temporaneo;
- e) l'avvertimento che, in caso di violazione della presente disciplina regolamentare da parte del concessionario è prevista l'applicazione di sanzioni e penali; e/o l'incameramento di eventuali cauzioni o l'escussione di eventuali fidejussioni; l'annullamento, la revoca, la risoluzione, il recesso unilaterale o la decadenza della concessione;

4. Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.

5. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alle verifiche tecniche relative al ripristino dello stato dei luoghi.

6. La concessione viene sempre accordata:

- a) fatti salvi i diritti di terzi;
- b) con facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

7. La concessione di suolo pubblico sarà rilasciata solo al soggetto che risulterà regolare con il pagamento del canone.

Articolo 70 - Rinuncia alla richiesta di occupazione

1. La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo.

2. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento, deve rappresentare in forma scritta la sua volontà, almeno sette giorni prima della data di inizio della occupazione richiesta allo stesso Servizio competente cui era rivolta la domanda, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte degli organi di polizia locale.

3. In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

Articolo 71 - Durata

1. Il periodo di validità delle concessioni è di norma quello richiesto che comunque non può superare 5 anni.

2. Tuttavia, in deroga a quanto disposto al comma precedente, il Dirigente competente può accordare una durata maggiore al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) qualora l'occupazione sia funzionale a perseguire un interesse pubblico di ordine generale;

b) qualora l'occupazione sia funzionale all'esercizio di un servizio pubblico per il periodo dell'affidamento;

c) per il tempo necessario all'ammortamento degli investimenti richiesti in essere in ragione della concessione, adeguatamente documentato dal richiedente;

d) qualora l'occupazione sia strumentale o funzionale a soddisfare, nei limiti di quanto strettamente necessario, il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.

Articolo 72 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o, per le imprese, da parte di chi sia legalmente autorizzato, previa invio di comunicazione al Servizio competente comunale da parte del concessionario.

3. Nel caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio, dovrà essere inviata comunicazione al Comune che provvederà al rilascio di nuovo atto concessorio, previa verifica della sussistenza delle condizioni, del possesso dei requisiti richiesti in capo al subentrante e del rispetto del pagamento del canone e dei prelievi precedenti sia del cedente che del cessionario.

4. In caso di mancato pagamento non si procederà al rilascio di nuovo atto concessorio.

Articolo 73 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti, sono rinnovabili alla scadenza.

2. le concessioni temporanee possono essere prorogate.

3. Il rinnovo e la proroga sono in ogni caso vietati qualora comporti la violazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva Bolkestein).

4. A seguito della presentazione della domanda di rinnovo o di proroga, il Servizio competente dovrà verificare la sussistenza di condizioni impeditive al rilascio della relativa concessione.

5. La domanda di proroga o rinnovo, deve contenere gli estremi della concessione originaria, pena l'irricevibilità.

6. Nel caso di rinnovo della concessione per arredo urbano, deve essere allegata altresì un' autodichiarazione, attestante l'utilizzo delle strutture/arredi precedentemente autorizzate.

7. Nel caso in cui venissero modificati taluni o tutti gli elementi di arredo, deve essere prodotta una nuova relazione tecnica.
8. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta 60 gg prima della scadenza.
9. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga al Servizio competente almeno 10 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
10. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso, ed a parte il caso di subingresso, il rimborso del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:
 - a) la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente, deve essere comunicata trenta giorni prima dalla data della prevista cessazione della occupazione permanente;
 - b) il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve, essere comunicato almeno 7 giorni prima della prevista cessazione della occupazione.
11. In caso di mancata comunicazione di rinnovo o proroga nei tempi ivi indicati, sarà dovuto l'intero canone.
12. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione, costituisce motivo di diniego alla proroga o al rinnovo della concessione.

Articolo 74 - Occupazioni senza concessione

1. Non necessitano della concessione di cui al presente regolamento, bensì del provvedimento di viabilità se necessario, le seguenti occupazioni:
 - a) occupazioni che si svolgono nella giornata e solamente nelle ore diurne, quando sono effettuate per:
 - lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi ecc);
 - operazioni di trasloco e di carico e scarico merci;
2. Resta fermo il pagamento del canone per quanto previsto e la presentazione della relativa comunicazione di occupazione suolo pubblico. La mancata presentazione della comunicazione equivale ad occupazione abusiva.

Articolo 75 - Obblighi del titolare della concessione

1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo :
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.
 - e) di mantenere in condizioni di ordine , pulizia e funzionalità gli elementi sull'area pubblica concessa (sedie, tavoli, ombrelloni ecc..)
3. I titolari di concessione, per mostre esterne effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere al ricovero

dell'attrezzatura suddetta, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti e alla pulizia del suolo in concessione.

4. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche, previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In ogni caso il concessionario deve:

- a) non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
- c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione e dai luoghi od imposte dalla autorità sanitaria;
- d) collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

5. Gli arredi dovranno essere resi inutilizzabili, ogni sera o ogni giorno, al momento della rimozione della distesa, secondo gli orari stabiliti dai provvedimenti comunali.

6. Gli esercenti si impegnano a mantenere le condizioni di decoro e di rispetto dei luoghi di valenza storico artistica e a far sì che gli arredi non interferiscano con le strutture murarie e architettoniche degli edifici.

7. Quando non sia possibile rimuovere gli ombrelloni, questi dovranno essere chiusi e messi in condizione di sicurezza.

8. Le occupazioni di suolo pubblico, devono essere poste in essere nel rispetto della normativa in materia: urbanistica-edilizia-catastale, del codice della strada, di ordinamento pubblico e pubblica sicurezza, di sicurezza sul lavoro e di ogni altra disposizione di legge, che debba essere rispettata in caso di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 76 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione

1. Il Comune, con atto motivato del dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.

2. Il Comune può sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione senza alcun indennizzo o rimborso dovuto:

- a) in occasione di manifestazione, eventi promossi da Stato, Comune o altri enti pubblici o in caso di comizi pubblici;
- b) per motivi di ordine pubblico;
- c) per cause di forza maggiore.

3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti, soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 77 - Decadenza della concessione

1. La concessione decade nei seguenti casi:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) per violazione delle norme, di cui all'articolo 46 relative al divieto di sub-concessione, ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, nonché all'articolo relativo agli obblighi del concessionario;
 - d) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e) per mancata manutenzione che comporta nocumento al decoro e/ pericolo alle persone e/o il venir meno delle condizioni tecnico estetiche;
2. Il concessionario decade dal diritto di occupazione:
- a) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione;
 - b) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione;
4. Sono causa di decadenza della concessione altresì:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica, fatti salvi gli eventuali diritti degli eredi legittimi;
5. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
6. La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
7. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, il canone già assolto non verrà restituito.
8. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello dovuto, relativo al periodo di effettiva occupazione.

Articolo 78 - Limiti delle occupazioni

- 1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada e dagli strumenti urbanistici, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni, larga non meno di metri 2,00.
- 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.
- 3. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi degli strumenti urbanistici e del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può autorizzare previo parere favorevole dei servizi competenti, l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

Articolo 79 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive:
 - a) le occupazioni realizzate senza il provvedimento concessorio;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di sospensione;
 - c) le occupazioni realizzate in eccedenza rispetto alle misure contenute nell'atto di concessione;
 - d) le occupazioni realizzate in modo difforme dalla concessione;
 - e) le occupazioni realizzate, come occupazioni d'urgenza, in assenza dei relativi presupposti;
2. In caso di occupazione abusiva, il Servizio competente, previa constatazione e contestazione della relativa violazione attraverso gli organi di vigilanza e conseguente applicazione della sanzione pecuniaria, disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto, un congruo termine per provvedervi; trascorso tale termine, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee, le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento della Polizia locale, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 80 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune, per la salvaguardia dell'area stessa come da cartografia allegata (Allegato B Mappa cartografica della suddivisione territorio comunale in tre categorie).
3. I coefficienti moltiplicatori, riferiti al sacrificio imposto alla collettività di cui alla precedente lettera d), relativi ad ogni singola tipologia di occupazione, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 81 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie così come da allegato B.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria, è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria, è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1^a categoria.

4. Ai fini dell'applicazione del canone per i passi carrai, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie: centro abitato, così come definito dal Codice della Strada, ovvero strade e civici ubicati nei centri abitati, restante territorio comunale, ovvero strade e civici ubicati fuori dai centri abitati.

5. I coefficienti moltiplicatori relativi alle due categorie sono i seguenti:

a) CENTRO ABITATO: CATEGORIA 1^a - categoria più elevata ;

b) RESTANTE TERRITORIO COMUNALE: CATEGORIA 2^a - riduzione del 40% rispetto alla categoria 1.

Articolo 82 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee, sono assoggettate al canone, nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.

Articolo 83 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone, può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione, in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

a) del 50 per cento sino a 100 mq;

b) del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;

c) del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq..

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto.

5. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa ordinaria, di cui al periodo precedente, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria, di cui al primo periodo, è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. Non è assoggettabile al canone, l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

Articolo 84 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 85 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte nei casi seguenti:
 - a) la superficie delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, eccedente i 1000 mq è calcolata in ragione del 10%;
 - b) per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
2. La predetta riduzione è concessa a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. E' accordata la riduzione delle tariffe, in occasione di esercizio di attività edilizia nei seguenti termini:
 - a) riduzione del 33,33% per i primi 6 mesi di occupazione, per le occupazioni effettuate in Centro storico con cantieri edili;
 - b) riduzione del 30%, da cumularsi con quella precedente del 33,33% per i primi sei mesi, per le occupazioni effettuate nel solo centro storico;
 - c) riduzione del 30% per le occupazioni effettuate con cantieri edili, che riguardano ristrutturazioni con o senza ampliamento e per ogni categoria di ubicazione.
4. E' accordata la riduzione delle tariffe, in occasione di esercizio di attività diversa da quella edilizia nei seguenti termini:
 - a) riduzione del 40% del canone permanente per le mostre di piante e fiori esterne ai negozi in centro storici;
 - b) riduzione del 25% del canone, per i titolari delle concessioni su aree pubbliche di chioschi ,aventi per oggetto la rivendita di quotidiani e periodici ;
 - c) riduzione del 50% del canone, per i titolari delle concessioni su aree pubbliche cimiteriali, di chioschi aventi per oggetto il commercio di fiori e piante;
 - d) riduzione del canone del 80%, per i titolari delle concessioni di chioschi su area pubblica, aventi per oggetto la rivendita di quotidiani e periodici per il periodo di sospensione dell'attività, per un massimo di 1 anno; agevolazione da autorizzare dal momento della comunicazione di sospensione inviata al competente Servizio Comunale.

Articolo 86 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per attività non economiche con finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni per svolgimento di attività non economiche, poste in essere direttamente dagli Enti del terzo settore, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (es: associazioni sportive, culturali, sociali, ecc) e da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, ;

- c) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta corrispondenti al tempo strettamente necessario a servire il consumatore e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e che non intralcino la circolazione oppure quelle che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico, debitamente autorizzate, con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi;
 - e) le occupazioni occasionali, debitamente autorizzate, con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi;
 - f) le occupazioni degli spazi e aree pubbliche, oggetto di accordo di collaborazione con l'ente, qualora nell' accordo ne sia prevista la gratuità;
 - g) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, comunque le occupazioni di suolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati da privati;
 - h) le occupazioni permanenti di soprassuolo pubblico con tende, con balconi, bow windows o simili infissi di carattere stabile, ivi ricomprese le occupazioni realizzate con insegne anche a bandiera poste sull'edificio sede della attività commerciale o artigianale, a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico, nonché le T dei tabaccai obbligatorie per legge, anche se infisse in suolo pubblico, sempreché siano poste nelle vicinanze della attività;
 - i) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e le bocche di lupo;
 - j) le occupazioni richieste da soggetti ai fini di riprese foto-cinetelevisive, multimediali e audiovisuali, che utilizzano il territorio del Comune di Reggio Emilia, purché siano di rilevanza per la promozione e la valorizzazione della città, secondo la valutazione del Servizio competente e in ogni caso i set cinematografici;
 - k) occupazioni di suolo pubblico fino al limite di 10 mq., per quegli esercizi commerciali o pubblici esercizi, la cui visibilità delle vetrine e' limitata da infrastrutture di accesso alla ZTL;
 - l) le panchine come elementi di arredo non a servizio di pubblici esercizi o attività artigianali;
 - m) per l'anno 2021 l'installazione di dehors a servizio degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - n) per l'anno 2021 e 2022 gli ampliamenti delle distese di pubblici esercizi rispetto a quelle concesse nel 2020.
2. L'esenzione delle occupazioni di cui ai precedenti punti d), e), f) del comma 1 e delle tende, non opera nel caso di occupazione realizzata senza la prescritta concessione.
 3. Per le agevolazioni in materia di passi carrabili si rinvia alla relativa disciplina.
 4. Il Consiglio Comunale, con propri atti, può approvare ulteriori categorie di esenzioni o riduzioni del canone, anche limitate nel tempo, che costituiranno integrazioni del presente regolamento.
 5. Ulteriori esenzioni per gli esercizi commerciali ed artigianali, siti in zone temporaneamente precluse al traffico a causa dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche.
 6. Ai sensi dell'art.1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n.549, a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, è prevista l'esenzione al 100% dal pagamento (o corrispondente rimborso) del canone relativo alle occupazioni realizzate con edicole, tavolini, sedie e similari, purché tali occupazioni risultino regolarmente assentite dai

competenti uffici comunali. L'esenzione si applica anche all'occupazione realizzata con passo carraio, perché di proprietà esclusiva dei soggetti titolari degli esercizi di cui al presente comma.

7. I requisiti tassativi per beneficiare della suddetta esenzione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione, solo chi contestualmente li possiede tutti:

a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali purchè basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina (ad esempio spazi espositivi): ciò premesso, sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali, solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;

b) avere la sede operativa della propria attività che si affacci (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica. A tal fine, si considera "una strada con limitazioni del traffico", una strada per la quale, a causa dei cantieri, sia interdetta l'accessibilità veicolare in almeno una direzione di marcia;

c) subire le limitazioni dovute al cantiere per un periodo superiore a 6 mesi. Il periodo di limitazione al traffico è calcolato sulla base delle limitazioni previste dalle ordinanze.

8. L'applicazione dell'esenzione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Servizio Mobilità, Comune di Reggio Emilia.

9. In tale istanza il richiedente dovrà:

a) indicare sia i propri dati personali, sia i dati completi della sua attività;

b) indicare l'esatto indirizzo del locale, interessato dalle preclusioni del traffico, legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;

c) dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

10. Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria verrà riconosciuta, in forma di rimborso o altro a seconda delle specificità del caso concreto, agli aventi diritto, con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere, fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare. Il periodo interessato dal riconoscimento delle agevolazioni tariffarie, corrisponderà pertanto al tempo di apertura del cantiere (ove naturalmente questo sia superiore a 6 mesi, come previsto dalla legge).

11. L'applicazione della suddetta agevolazione, deve essere richiesta da chi se ne ritenga potenziale beneficiario (essendo in possesso di tutti i necessari requisiti), entro 5 anni dal momento in cui nasce il diritto all'agevolazione. Ciò significa che per il titolare dell'attività commerciale o artigianale (o di una attività ad essa assimilabile, secondo quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma 2), che risponda ai requisiti sopra elencati, il diritto all'agevolazione nasce ed è esercitabile dal 181° giorno successivo all'apertura del cantiere.

Articolo 87 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità, va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno, ed aventi durata superiore all'anno, il canone sarà quantificato: proporzionalmente conteggiando dalla data di occupazione al 31 dicembre dell'anno stesso, per l'intero anno con riferimento alle annualità successive.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
6. È ammessa la possibilità del versamento in rate, aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre dell'anno di riferimento, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
7. In ogni caso, il versamento del canone, deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti, possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
9. Con la medesima deliberazione, possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 88 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. È ammessa la possibilità del versamento in rate, aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone sia superiore a € 500,00.
4. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
6. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 89 - Accertamento

1. Il competente Servizio del Comune provvede al controllo, all'accertamento e al recupero dei canoni o dell'indennità di occupazione abusiva non versati alle scadenze, mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, commi 792, della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Con il medesimo atto sono applicati le penali, gli interessi moratori, le spese di notifica e contestate le sanzioni amministrative.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 90 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante, spettano gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali.

Articolo 91 - Indennità, sanzioni e penali

1. A carico del concessionario o di chi occupa abusivamente, si applica la penale pari al 25 per cento di ogni importo del canone versato tardivamente.
2. Sono dovuti gli interessi moratori per mancato, tardivo o parziale versamento del canone.
3. Per le occupazioni abusive è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Chi occupa abusivamente, ovvero chi occupa in modo difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità.
5. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. In merito alle sanzioni amministrative, il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
8. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 54 del presente Regolamento.
9. Gli importi non pagati e le relative penali e interessi di cui ai commi precedenti, mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Articolo 92 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti non decadono con l'entrata in vigore del presente provvedimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 93 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente testo unico dei regolamenti delle entrate comunali, si applicano le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni negli altri regolamenti comunali.
2. Il presente testo unico dei regolamenti delle entrate comunali entra in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2025. Da tale data sono disapplicati i regolamenti sostituiti dal presente testo unico.

Articolo 94 - Allegati

Allegato A - Suddivisione del territorio in categorie ai fini dell'applicazione del Canone patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Allegato B - Mappa cartografica relativa alla suddivisione del territorio in tre categorie per l'applicazione del Canone patrimoniale per la concessione di occupazione del suolo pubblico.

ALLEGATO "A" Suddivisione del territorio in categorie ai fini dell'applicazione del Canone patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

di cui agli art. 14 e 27 del Regolamento "SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE"

Suddivisione del territorio/ località in categorie 1^a e 2^a ai fini applicazione del canone esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni

(Deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 29/03/2021)

1) CATEGORIA 1

a) CENTRO URBANO: sono comprese in categoria 1 le zone/località di territorio delimitate dai perimetri formati dalle seguenti vie, arterie, piazze ecc.:

-ZONA 1:

Via Che Guevara, V.le G. Matteotti, V.le Olimpia, V.le M. Melato, V.le del Partigiano (per tutto il suo tratto da Via dell'Aeronautica sino alla confluenza con V.le Martiri di Cervarolo), Via E. all'Ospizio, Via Turri, Via Makallè, V.le Regina Margherita, Via Liguabue, Via Cisalpina. Via Chopin (da Via F.lli Cervi a Via Mascagni) - Via P. Mascagni - Via Dalmazia (da Via P. Mascagni a Via D. Zanichelli) - Via D. Zanichelli - Via Lungo Crostolo - Via Magati - Piazzale Quarnaro - Viale Risorgimento (da Piazzale Quarnaro a Via Passo Buole) - Via Passo Buole (da Viale Risorgimento a Via C. Beccaria) - Via C. Beccaria - Via P. Marradi - Via Benedetto Croce (da Via Marradi a Via Che Guevara) - Via Che Guevara (da Via Benedetto Croce a Via Gran Sasso d'Italia, lungo lo svincolo Sud del Centro Commerciale Reggio Sud/Ovest) - Via Gran Sasso d'Italia (compreso lo svincolo in Direzione Via Martiri di Cervarolo) - Via Martiri di Cervarolo (dallo svincolo di Via Gran Sasso d'Italia a Via Manara) - Via L. Manara - Via P.G. Terrachini (da Via L. Manara a Viale del Partigiano) - Viale del Partigiano, compresa la parallela Via Luca da Reggio (da Via P.G. Terrachini al cavalcavia di Via Emilia Ospizio) - Via Emilia Ospizio (dal cavalcavia di Via del Partigiano a Via Doberdò) - Via Doberdò - Via Sicilia - Via Sardegna (da Via Sicilia sino alla confluenza con la ferrovia ACT/Reggio Emilia-Sassuolo) - Ferrovia ACT Reggio-Sassuolo (dalla predetta confluenza di Via Sardegna alla Stazione Centrale FF.SS. di Piazzale Marconi) - Perimetro della Stazione FF.SS. di Piazzale Marconi - Ferrovia FF.SS. Milano-Bologna (dalla Stazione di Piazzale Marconi alla confluenza di Viale Ramazzini - sottopasso pedonale) - Via Ramazzini (dalla citata confluenza con la Ferrovia FF.SS. Milano-Bologna a Via Bligny) - Via Bligny - Via Adua (da Via Bligny a Viale Regina Margherita) - Viale Regina Margherita (da Via Adua a Via Makallè) - Via Makallè (da Viale Regina Margherita a sottopasso FF.SS. Milano-Bologna) - Ferrovia FF.SS. Milano-Bologna (dal sottopasso di Via Makallè al sottopasso di Via Cisalpina) - Via Cisalpina (dal sottopasso FF.SS. Milano-Bologna a Via Due Canali) - Via Due Canali - Via F.lli Manfredi (da Via Due Canali a Via C. Boninsegna) - Via C. Boninsegna (da Via F.lli Manfredi al Torrente Crostolo) - Torrente Crostolo (dall'altezza di Via C. Boninsegna alla Ferrovia FF.SS. Milano-Bologna) - Ferrovia FF.SS. Milano-Bologna (dal Torrente Crostolo al Passaggio a livello di Via E. Spallanzani) - Via E. Spallanzani - Via E. Cipriani (da Via Spallanzani a Viale Martiri di P. Tien an Men/Tangenziale) - Viale Martiri di P. Tien an Men/Tang. (da Via Cipriani a Via Oberdan) - Via Oberdan (da Viale Martiri di P. Tien an Men/Tang. a Via Kennedy) - Via Kennedy (da Via Oberdan a Via Hiroshima) - Via Hiroshima (da Via Kennedy a Via F.lli Cervi, di fronte a Via Chopin).

ECCEZIONI ALLA ZONA 1

Sono escluse dalla categoria 1 le seguenti aree:

- ◆ Area Giardini Pubblici, compresa fra V.le Allegri - V.le Isonzo - Via Nobili - P.zza della Vittoria;
- ◆ Area ex Caserma Zucchi, compresa fra V.le Allegri - V.le Isonzo - Via Franchetti - C.so Cairoli;
- ◆ Area Parco Tocci, compresa fra Via Reverberi - Via Gazzata - P.zza Fiume - V.le Timavo;
- ◆ Area ex Stalloni, compresa fra Via Samarotto - Via Dante - Via Zaccagni - Via Gobbi;
- ◆ Area compresa fra Via Dante - V.le Piave - Via Roma ad esclusione della Via L. Orsi;
- ◆ Area compresa fra Via Secchi - Via Nacchi - Via Sessi - P.zza San Francesco - Via Spallanzani;
- ◆ Area compresa fra Via San Domenico - Via dell'Abbadessa - Via Emilia San Pietro - P.zza Scapinelli - Via delle Carceri
- ◆ Area compresa fra Via Baruffo - Via Braghiroli - Via Campo Marzio - P.zza Fontanesi;
- ◆ Area compresa fra Via Campo Marzio - Via San Filippo - Via Don Zefferino Iodi - Via San Carlo;
- ◆ Area compresa fra V.le Isonzo - P.zza Duca degli Abruzzi - Via Roma - Via F. Bonini - P.zza Vallisneri - Via Nobili.

Resta inteso che i Viali, le Vie e le Piazze che delimitano le aree su elencati, sono da considerarsi comprese nella categoria 1.

-1/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, in considerazione delle diverse valutazioni riferibili alla tipologia degli impianti, delle attese dell'utenza e delle particolari caratteristiche relative alla viabilità e pedonalizzazione delle zone stesse, la categoria 1 di cui alla precedente zona 1 è limitata alle seguenti aree:

V.le Isonzo da P.zza Duca degli Abruzzi sino a P.zza Duca d'Aosta (con esclusione del tratto compreso fra: V.le L. Nobili e V.le Allegri che è da considerare in CATEGORIA 2) - P.zza Duca d'Aosta, V.le Timavo, V.le dei Mille, P.zza Tricolore, V.le Piave, P.zza Duca degli Abruzzi, P.zza Martiri del 7 Luglio, V.le Allegri, l'area compresa all'interno della ex caserma Zucchi, V. R. Franchetti, V. Emilia (con continuità da P.zza Duca D'Aosta sino P.zza del Tricolore), C.so Garibaldi, P.zza A. Costa, Via Farini, Via Croce Bianca, V.lo del Folletto, Via L. Ariosto, Via V. Veneto, Via Guidelli, Via Resti, P.zza Scapinelli, Via S. Martino, Via S. Girolamo, Via Campo Samarotto, Via D. Alighieri, Via E. all'Angelo, Via F.lli Cervi, Via J.F. Kennedy, Via Brigata Reggio, Via Hiroshima (nel tratto compreso tra Via F.lli Cervi e lo svincolo per Via Nagasaki), Via V. Ferrari, Via XX Settembre, Via N. Copernico, Via Dalmazia, Via G. Puccini (da Via E. all'Angelo a Via Massenet), V.le Umberto I°, Via Cecati, Via Lungo Crostolo, Via C. Magati, Via Che Guevara, V.le G. Matteotti, V.le Olimpia, V.le M. „Melato, V.le del Partigiano (per tutto il suo tratto da Via dell'Aeronautica sino alla confluenza con V.le Martiri di Cervarolo), Via E. all'Ospizio, Via Turri, Via Makallè, Viale Regina Margherita, Via Ligabue, Via Cisalpina.

-ZONA 2:

Via F.lli Cervi (dal Torrente Modolena a Via N. Piccinini, comprese Via Disraeli e l'area di svincolo con Viale Martiri di P. Tien an Men/Tang.) - Via N. Piccinini -

Via G. Dorso (da Via Piccinini all'altezza del Torrente Modolena) - Torrente Modolena (dall'altezza di Via G. Dorso all'altezza di Via F.lli Cervi).

2/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 2 è soppressa (e deve pertanto essere considerata categoria 2).

-ZONA 3:

Via F.lli Cervi (da Via Ferraroni a Via Camurri) - Via Camurri - Via F.lli Bandiera (da Via Camurri a Via F.lli Cervi) - Via F.lli Cervi (da Via F.lli Bandiera a Via Cipriani) - Via Cipriani (da Via F.lli Cervi a Viale Martiri di P. Tien an Men/Tang.) - Viale Martiri di P. Tien an Men/Tang. (da Via Cipriani a Via Ferraroni) - Via Ferraroni (da Viale Martiri di P. Tien an Men/Tang. a Via F.lli Cervi).

3/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 3 è limitata alle seguenti aree:

Via Cafiero e Via F.lli Cervi.

-ZONA 4:

Via Dalmazia (da Via Gorizia a Via Tesauri) - Via Tesauri - Via Zandonai (da Via P. Tesauri a Via Stradella) - Via Stradella (da Via Zandonai a Via Vivaldi) - Via Vivaldi - Via Gorizia (da Via Vivaldi a Via Dalmazia).

-4/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 4 è limitata alle seguenti aree:

Via Gorizia (da V.le Magenta a Via C. Teggi).

-ZONA 5:

Via Massenet (da Via Chopin a Via Wagner) - Via Wagner (da Via Massenet a Via Gorizia) - Via Gorizia (da Via Wagner a Via Chopin lungo la rotatoria sud dell'acquedotto) - Via Chopin (da Via Gorizia a Via Massenet).

-5/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 5 è limitata alle seguenti aree:

Via Wagner (da Via Gorizia a Via Bizet), Via Bizet, Via Gorizia (dal Rondò a V. Wagner).

-ZONA 6:

Via Gorizia (dall'altezza del prolungamento ideale di Via Tito verso Via Gorizia a Via E. Foscato) - Via E. Foscato - Tratto ideale di collegamento compreso fra fine Via Foscato e Via C. Fano all'altezza di fine Via Foscato - Via C. Fano (dall'altezza di fine Via Foscato a Via J.B. Tito) - Via J.B. Tito (da Via Fano all'allacciamento ideale con Via Gorizia).

-6/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 6 è limitata alle seguenti aree:

Via C. Fano (dall'altezza di fine Via Foscatto a Via J.B. Tito) - Via J.B. Tito (da Via Fano all'allacciamento ideale con Via Gorizia).

-ZONA 7:

Via Unione Sovietica (da Via Francia a Via F.lli Rosselli, compresa l'area di svincolo fra Via Francia e Via Unione Sovietica) - Via F.lli Rosselli (da Via Unione Sovietica a Via della Canalina) - Via della Canalina (da Via F.lli Rosselli a Via Francia) - Via Francia (da Via della Canalina a Via Unione Sovietica).

-7/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 7 è limitata alle seguenti aree:

Via Unione Sovietica (da Via Francia a Via F.lli Rosselli, compresa l'area di svincolo fra Via Francia e Via Unione Sovietica), Via Francia (da Via della Canalina a Via Inghilterra), Via Inghilterra.

-ZONA 8:

Via C. Morandi - Via Bergonzi (da Via C. Morandi a Via della Canalina) - Via della Canalina (da Via Bergonzi a Via Gandhi) - Via Gandhi (da Via della Canalina a Via R. d'Ottobre) - Via Rivoluzione d'Ottobre (da Via Gandhi a Via Martiri della Bettola) - Via Martiri della Bettola (da Via R. D'Ottobre a Via Bismantova, compresa area svincolo ponte Crostolo) - Via Bismantova - Via Canalina (da Via Bismantova a Via Compagnoni) - Via Compagnoni (da Via Canalina a Via C. Morandi).

-8/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 8 è limitata alle seguenti aree:

Via della Canalina (da Via Compagnoni a Via P. Belli), Via Gandhi (da Via della Canalina a Via R. d'Ottobre), Via Rivoluzione d'Ottobre (da Via Canalina a Via Martiri della Bettola), Via Martiri della Bettola (da Via Bismantova a Via P. Belli compresa la parallela Via Manzoni).

-ZONA 9:

Via G. D'Arezzo (da Via Martiri della Bettola a Via Tenni compreso lo svincolo di Via Inghilterra) - Via O. Tenni (comprese le laterali di Via Coppi e Via Carnera) - Via Pascal (da Via Tenni a Via Spinoza) - Via Rosmini (da Via Spinoza a fine Via) compresa la laterale Via Rasori - tratto di collegamento tra Via Rosmini (fine via) e Via Martiri della Bettola (altezza fine Via Rosmini) - Via Martiri della Bettola (dall'altezza di fine Via Rosmini a Via G. D'Arezzo).

-9/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 9 è soppressa (e deve pertanto essere considerata categoria 2).

-ZONA 10:

Area di svincolo di Via del Partigiano con Via Martiri di Cervarolo e Via Cugini - Via Martiri di Cervarolo (dalla predetta area di svincolo a Via Benedetto Croce) - Via Benedetto Croce (da Via M. di Cervarolo a Via Marani) - Via Marani - Via M. di Cervarolo (da Via Marani alla confluenza ideale del prolungamento di Via Maestri del Lavoro con Via M. di Cervarolo) - Via M. del Lavoro - Via V. Monti

(da Via Maestri del Lavoro a Via Terezin) - Via Terezin - Via Daniele da Torricella (da Via V. Monti a Via Cugini) - Via Cugini (da Via D. da Torricella all'area di svincolo di Via del Partigiano con Via Cugini).

-10/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 10 è limitata alle seguenti aree:

Via R. Luxemburg.

-ZONA 11:

Via De Gasperi - Via Togliatti (da Via De Gasperi alla confluenza ideale del prolungamento di Via Monte Marmolada) - Via Monte Marmolada - Via Medaglie D'Oro della Resistenza (da Via Monte Marmolada a Via Martiri di Cervarolo/Via de Gasperi).

11/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 11 è limitata alle seguenti aree:

Via De Gasperi.

-ZONA 12:

Via Wybickij - Via Mutilati del Lavoro.

-12/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 12 è soppressa (e deve pertanto essere considerata categoria 2).

-ZONA 13 a):

Via Papa Giovanni (da Via Zatti a Via Pellizzi) - Via Pellizzi - Via Zatti.

-13/a/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 13/a è limitata alle seguenti aree:

Via Papa Giovanni (per la sua intera lunghezza).

-ZONA 13 b):

Via Einstein (da Via Mazzacurati a Via Fattori) - Via Fattori e Via Monari sino all'altezza di Via Mazzacurati - Via Mazzacurati - Via Lambrakis (per l'area compresa fra Via Mazzacurati - fine e Via Lambrakis stessa).

-13/b/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 13/b è limitata alle seguenti aree:

Via Einstein (da Via Mazzacurati a Via Fattori).

-ZONA 14:

Via Einstein (da Via A. Ferioli a Via Gattalupa) - Via Gattalupa (da Via Einstein a Via A. Ferioli, compresa l'area del crocevia Gattalupa/Curie/ Einstein/ Ferioli) - Via A. Ferioli.

-14/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime

considerazioni adottate al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 14 è limitata alle seguenti aree:

Via Einstein (per il restante tratto non indicato al punto 13/b/bis).

-ZONA 15:

Via P.M. Curie (per mt. 300 da Via Amendola) - Via Amendola (da Via Curie a Via Lombroso) - Via Lombroso (per mt. 250 da Via Amendola) - Tratto ideale di collegamento compreso fra Via Lombroso (mt. 250 da Via Amendola) e Via Curie (mt. 300 da Via Amendola).

-15/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni adottate al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 15 è limitata alle seguenti aree:

Via P. M. Curie (per la sua intera lunghezza).

-ZONA 16:

Via Pasteur (dal ponte sul Rodano a Via Castaldi) - Via Castaldi (da Via Pasteur al passaggio a livello della Ferrovia FF.SS. Milano-Bologna) - Ferrovia FF.SS. Milano-Bologna (dal passaggio a livello di Via Castaldi al Torrente Rodano) - Torrente Rodano (dalla Ferrovia FF.SS. Milano-Bologna al ponte di Via Pasteur).

-16/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni adottate al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 16 è limitata alle seguenti aree:

Via T. Edison.

-ZONA 17:

Via Pasteur e Via Martiri di P. Tien an Men, limitatamente all'area di svincolo/tangenziale di S. Maurizio, compresi:

- 1) il Centro Commerciale S. Maurizio;
- 2) i raccordi interni dello svincolo;
- 3) le Vie Valle d'Aosta e Via Emilia-Romagna.

-17/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni adottate al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 17 è limitata alle seguenti aree:

Via Pasteur nel tratto corrispondente all'area del Centro Commerciale San Maurizio e relativi parcheggi.

-ZONA 18:

Viale Martiri di P. Tien an Men/Tangenziale, Via Vertoiba e Via dell'Aeronautica, limitatamente all'area di svincolo della tangenziale Nord in zona Aeroporto, compresi:

- 1) i raccordi interni dello svincolo;
- 2) le limitrofe Vie R. Koch e Via Caduti delle Reggiane.

-18/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni adottate al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 18 è soppressa (e deve pertanto essere considerata categoria 2).

-ZONA 19:

Via Del Chionso (per mt. 150 dall'incrocio Via Aeronautica/Vertoiba) - Tratto ideale di collegamento compreso fra Via del Chionso (mt. 150 da Via Aeronautica/Vertoiba) e fine Via Degani - Via Degani - Via Adua (da Via Degani a Via Aeronautica) - Via Aeronautica (da Via Adua all'incrocio Via Vertoiba/Chionso).

-19/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni adottate al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 19 è soppressa (e deve pertanto essere considerata categoria 2).

-ZONA 20:

Via Adua (da Via Bulgarelli a Via Melegari) - Via Bulgarelli (da Via Adua all'inizio di Via Tedeschi) - Via A. Tedeschi - Via Bulgarelli (da Via A. Tedeschi a fine Via) - Tratto ideale di collegamento compreso fra Via Bulgarelli (fine via) e Via Melegari (fine via) - Via A. Melegari.

-20/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni adottate al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 20 è soppressa (e deve pertanto essere considerata categoria 2).

-ZONA 21:

Viale Regina Margherita (da Via Candelù a Via del Chionso) - Via Del Chionso (da Viale Regina Margherita a Via Faiti) - Via Faiti - Via Candelù.

-21/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni adottate al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 21 è soppressa (e deve pertanto essere considerata categoria 2).

-ZONA 22:

Via Cisalpina (dal sottopasso FF.SS. Milano/Bologna a Via Samoggia) - Via Samoggia (per mt. 200 da Via Cisalpina) - Tratto ideale di collegamento compreso fra Via Samoggia (mt. 200 da Via Cisalpina) e Via Regina Margherita (altezza Via Candelù) - Viale Regina Margherita (da Via Candelù a Via Cisalpina) - Tratto ideale di collegamento compreso fra Via Cisalpina (altezza Via Regina Margherita) e Via Paterlini (per la profondità di mt. 200 da Via Cisalpina) - Tratto ideale di collegamento compreso fra Via Paterlini (profondità mt. 200 da Via Cisalpina) ed il sottopasso di Via Cisalpina all'altezza Ferrovia FF.SS. Milano/Bologna.

-22/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni adottate al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 22 è limitata alle seguenti aree:

Viale Regina Margherita (da Via Candelù a Via Cisalpina), Via Cisalpina (in tutto il suo tratto).

-ZONA 23:

Via Samoggia (dal sottopasso di Viale Martiri di P. Tien an Men/Tangenziale a Via S. Allende) - Via S. Allende (da Via Samoggia sino all'altezza del Centro Commerciale "ARIOSTO") - Il Centro Commerciale "ARIOSTO" (compresi

parcheggi e svincoli per Via R. Morandi) - Via R. Morandi (dallo svincolo del Centro Commerciale Ariosto sino all'inizio del raccordo Via Morandi/Tangenziale) - Raccordo di collegamento compreso fra Via R. Morandi e Viale Martiri di P. Tien an Men/Tangenziale - Viale Martiri di P. Tien an Men / Tangenziale (dal predetto raccordo con Via R. Morandi al Cavalcavia di Via Samoggia), comprese le parallele Via Cabassi e Via Lombardia.

-23/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 23 è limitata alle seguenti aree:

Centro Commerciale "Ariosto" (compresi parcheggi e svincoli per Via R. Morandi).

-ZONA 24:

Autosole A1 (dal sottopassaggio di Via Lincoln al Cavalcavia Ferroviario ACT - RE/MN, compresi svincoli autostradali)- Ferrovia ACT RE/MN (da Autosole a Via Cavallotti) - Via F. Cavallotti (da Ferrovia ACT RE/MN a Via Umbria) - Via Umbria - Tratto ideale di collegamento fra Via Umbria e Via Veneto - Via Veneto - Via Gramsci (da Via Veneto a Zona ingresso Autosole di Mancasale - Via R. Morandi, adiacenze comprese) - Via R. Morandi (da ingresso Autosole A1 di Mancasale, rotonda Sud compresa, a Via Vanini) - Via Vanini (da Via R. Morandi a Via Piemonte) - Via Piemonte (da Via Vanini a Via Lincoln) - Via Lincoln (da Via Piemonte a cavalcavia Autosole).

-24/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente zona 24 è soppressa (e deve pertanto essere considerata categoria 2).

-ZONA 25:

Tratto di Via Gramsci tra Viale Felice Romano e Viale Guido Duo, Viale Guido Duo, Piazzale Atleti Azzurri D'Italia, linea ideale di congiunzione tra Via Enrico Petrella e Piazzale Angelo Battelli, Viale Felice Romano.

-25/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, Piazzale Romano è in categoria 2.

-ZONA 26:

Tratto di Via Keplero da Via Fratelli Bandiera a Via Celsius; Via Justus Liebig.

b) ALTRI CENTRI ABITATI: sono comprese in categoria 1, nell'ambito di ogni località indicata, le zone di seguito riportate:

-Località Villa Cella:

Zona Centro commerciale denominato "MARABU": (Via Vistola - Via Garonna e Via Guadiana)

-Località Villa Cella/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente Località Villa Cella è soppressa (e deve pertanto essere considerata categoria 2).

-Località Villa Sesso:

1) Zona del Centro Commerciale denominato "NOVA" (Via Gu. Tirelli e Via Dei Gonzaga);

2) Zona Villaggio Industriale "CROSTOLO" delimitato dal perimetro: Autosole -Via Moscova-Via Brodolini-Via Colletta-Via Gasparini-Via Neviani-Via Dei Gonzaga.

-Località Villa Sesso/bis):

Ai fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, la categoria 1 di cui alla precedente Località Villa Sesso è invariata.

-Località Villa Mancasale:

Zona Industriale Mancasale, delimitata dal perimetro: Via Gramsci - Via F.lli Guerra - Via Moro - Via Filangieri

-Località Villa Mancasale/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni adottate al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente Località Villa Mancasale è limitata alle seguenti aree:

Via Filangieri - Via Raffaello - Via Calvi di Coenzo.

-Località Villa Masone:

Zona delimitata dal perimetro: Via Bacone - Via B. Spaggiari - Via F.lli Socini (compresa Via Martin Lutero) - Via W. Manzotti (sino a Via Socini).

-Località Villa Masone/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni adottate al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente Località Villa Masone è soppressa (e deve pertanto essere considerata categoria 2).

-Località Villa Fogliano:

Zona denominata "CENTRO COMMERCIALE MICRON" (Via Fermi/Amstrong)

-Località Villa Fogliano/bis):

Ai fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, la categoria 1 di cui alla precedente Località Villa Fogliano è invariata.

-Località Villa Codemondo:

Zona di Via del Quaresimo, limitatamente al Centro Commerciale prospiciente Via Teggi.

-Località Villa Codemondo/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni adottate al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente Località Villa Codemondo è soppressa (e deve pertanto essere considerata categoria 2).

-Località Villa Rivalta:

Zona di Via E. De Pietri / Via E. Conforti / Via A. Gambuzzi / Via P. Marconi, limitatamente al centro commerciale prospiciente Via Della Repubblica

-Località Villa Rivalta/bis):

Ai soli fini dell'applicazione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, per le medesime considerazioni adottate al punto 1/bis della zona 1, la categoria 1 di cui alla precedente Località Villa Rivalta è limitata alle seguenti aree:

Via Petrilli, Via E. De Pietri e Via E. Conforti limitatamente al centro commerciale prospiciente Via Della Repubblica.

c) ALTRE ARTERIE, VIE, VIALI, PIAZZE, AREE, ecc...: Sono comprese in categoria 1 le singole arterie, vie, aree, ecc.. di seguito elencate;

Via Newton - Via G. Bruno - Via G. B. Vico - Via F.lli Cervi - Via Cocconi Cervi (per mt. 100 da Via F.lli Cervi) - Via Oberdan - Via F.lli Bandiera - Via Chopin - Via Gorizia - Via Teggi - Via dei Templari - Via A. Volta - Via Inghilterra - Via Francia - Via della Canalina - Piazzale Lepanto - Viale Martiri della Bettola (comprese le parallele Via A. Manzoni e Via D. Ricardo) - Via della Repubblica (compresa la parallela Via Petrilli e la laterale Via L. Romagnoli) - Via S. Ambrogio (compresa la laterale Via Garlassi) - Via Tassoni - Via L. Basso (compresa la parallela Via E. De Amicis) - Via R. Luxemburg - Nuovo raccordo fra Via Basso/Via Tassoni, Via Luxemburg e Via Martiri di Cervarolo (comprese zone di svincolo) - Via Settembrini (dall'intersezione del precedente raccordo a Via Marani) - Via Benedetto Croce (compresa la laterale Via G. Franzini) - Via del Partigiano, comprese: 1) area campo baseball; 2) la parallela Via Petrolini (da Via Togliatti a Via Einaudi, svincoli compresi) - Via Martiri di Cervarolo - Via E. Fermi - Via Papa Giovanni XXIII - Via Einstein - Via P. e M. Curie - Via Emilia all'Ospizio - Via Amendola - Via Pasteur - Via Bacone - Via G. Lorca - Via Cartesio - Viale Martiri di P. Tien an Men/Tang.le Nord, compresi svincoli - Via Aeronautica - Via Vertoiba - Via Lenin (compresa Via Don Grazioli per mt. 100 da Via Lenin) - Via Adua - Via Agosti - Autosole (da ferrovia ACT Reggio/Mantova al Torrente Crostolo) - Viale Regina Margherita - Via Gramsci (comprese le laterali Via F. Turati e Via M. Ruini) - Via R. Morandi - Via Lincoln - Via Nobel - Via Ferravilla - Via F.lli Manfredi - Via dei Gonzaga.

N.B.: Le strade statali e provinciali, passanti per il territorio comunale, anche se sprovviste di precisa denominazione fornita dal Comune (nome della via, del viale, ecc..), si considerano comunque appartenenti alla categoria 1. Alla stessa stregua si considerano le tangenziali e le nuove arterie per la grande viabilità automobilistica, compresi i relativi raccordi e svincoli.

Altre Arterie, Vie, Piazze, Aree, ecc... /bis):

Ai soli fini dell'applicazione del canone sulle pubbliche affissioni, per le medesime considerazioni addotte al punto 1/bis, sono compresi in categoria 1, relativamente al precedente punto c) (ALTRE ATERIE, VIE , ECC ..) le zone e le strade espressamente specificate nei punti/bis del presente allegato A e le vie di seguito elencate:


via Via Valle d' Aosta - via Pasteur - via Martiri di Cervarolo - via Chopin - via Lincoln - via Dei Gonzaga - viale Piacentini - via F.lli Manfredi - viale Martiri di Piazza Tien an men - via G B Vico - via Gramsci - via G Amendola - via Rodolfo Morandi - via M Ruini

PRECISAZIONI (relative al solo Canone esposizione pubblicitaria):

1. -LE VIE, STRADE, PIAZZE, ECC.. UTILIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) PER LA DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DELLE ZONE SUINDICATE APPARTENGONO ANCH'ESSE ALLA CATEGORIA 1 -
2. -RIENTRA NELLA CATEGORIA 1 TUTTA LA PUBBLICITA' POSTA NON SOLO NELLE AREE O LUNGO LE VIE SOPRAELENATE, MA ANCHE QUELLA COLLOCATA NELLE ADIACENZE DELLE MEDESIME E PREORDINATA FUNZIONALMENTE ALLA LETTURA DA PARTE DI COLORO CHE TRANSITANO NELLE AREE O LUNGO LE VIE IN QUESTIONE -


2) CATEGORIA 2

Comprende tutto il restante territorio comunale non ricompreso in categoria 1 .



ALLEGATO "B"

Mappa cartografica relativa alla suddivisione del territorio in tre categorie per l'applicazione del Canone patrimoniale per la concessione di occupazione del suolo pubblico



MAPPA AMBITI CANONE MERCATALE E OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

Legenda dei layer attivi

Ambiti Canone mercatari e occupazioni suolo pubblico

-  Ambito 1
-  Ambito 2
-  Ambito 3

